

TORNATA DEL 5 LUGLIO 1868

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE PISANELLI

SOMMARIO. *Atti diversi. — Relazione su petizioni — Il deputato Torrigiani riferisce su quella delle Casse di risparmio delle Romagne e di altre provincie che reclamano contro le tasse di registro e bollo, e di ricchezza mobile — Opposizione e proposta del ministro per le finanze — Parole in favore, dei deputati Dina e Torrigiani, relatore — È inviata agli archivi — I deputati Sebastiani, Sanguinetti e Moretti G. B. riferiscono su altre petizioni — Il deputato Berti su quella del vescovo di Ceneda fa alcune istanze. — Svolgimento del disegno di legge dei deputati Carini e Sanguinetti per l'esonero dalla tassa di ricchezza mobile degli stipendi non maggiori di lire 2000 — Dopo osservazioni del ministro per le finanze è preso in considerazione. — Svolgimento del disegno di legge del deputato Sartoretti per estensione alla Venezia delle disposizioni legislative sul matrimonio civile — Dopo opposizioni del deputato Lacava e del ministro di grazia e giustizia, non è preso in considerazione. — Discussione dello schema di legge per pensione alle vedove ed ai figli dei medici morti per assistenza ai colerosi — Opposizioni dei deputati Comin e Macchi, relatore, all'articolo 1, emendato dal Senato, sostenuto dai ministri per l'interno, per le finanze, e di grazia e giustizia — È approvato dopo osservazioni dei deputati Casati e Righi — Aggiunta dei deputati Zuradelli e Sartoretti al 3°, oppugnata dal Ministero, e rigettata — Gli articoli sono approvati dopo osservazione del deputato Comin sull'ultimo.*

La seduta è aperta al tocco e un quarto.

TENCA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, ed espone il sunto delle seguenti petizioni:

12,255. Centoundici cittadini dediti al commercio fluviale e marittimo, rappresentati i danni che loro derivano dal trattato di navigazione e commercio austro-italiano 23 aprile 1867, chiedono la revisione di detto trattato, e che intanto in via d'urgenza si provveda che la canapa, il grano ed il riso alla sua esportazione abbia uguale trattamento sia che esca per terra o per acqua.

12,256. Il comizio agrario di Conselve, provincia di Padova, si rivolge al Parlamento perchè nell'interesse dell'agricoltura provveda all'abolizione d'ogni specie di decima dovuta ai privati.

12,257. La Congregazione di carità di Oleggio, provincia di Novara, rivolgesi alla Camera per ottenere che le opere pie vengano esonerate dalle tasse di successione e di ricchezza mobile.

ATTI DIVERSI.

MORINI. Domando la parola sul sunto delle petizioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORINI. Venne testè accennata una petizione di nu-

mero 12,257. In essa la congregazione di carità del borgo di Oleggio, provincia di Novara, la quale amministra varie opere pie, fra cui avvi quella a favore dei bimbi lattanti, opera degna di ogni riguardo, chiede di essere esonerata dalla tassa di successione e da quella di ricchezza mobile, come fecero tante altre congregazioni di carità.

Io domando che questa petizione sia dichiarata di urgenza, e faccia quel corso che faranno tutte le altre petizioni congeneri.

(È dichiarata d'urgenza.)

MAZZUCCHI. La petizione 12,255, che è stata presentata dalle popolazioni del litorale del Po e dell'Adriatico, è diretta ad ottenere una modificazione alla tabella C annessa al trattato di navigazione e commercio austro-italiano.

Siccome motivi economici, commerciali ed anche politici raccomandano la maggior sollecitudine per questa petizione, così io prego e spero che la Camera ne ordinerà l'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. Per urgenti affari il deputato Berteau domanda un congedo di dieci giorni; il deputato Morelli Giovanni di quindici; il deputato Pasqualigo di cinque.

Per motivi di salute il deputato Maiorana-Calatabiano chiede un congedo di giorni quindici.

(Cotesti congedi sono accordati.)

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca relazione di petizioni e specialmente di quella portante il numero 12,153.

Il deputato Torrigiani è invitato a venire alla ringhiera per riferire sulla medesima.

(Rappresentanti delle Casse di risparmio nelle Marche, nell'Umbria e nelle Romagne.)

TORRIGIANI, relatore. Poche volte, onorevoli colleghi, a mio avviso, il diritto sacro di petizione è stato esercitato per un interesse più eletto e cospicuo di quello che è rappresentato dalla petizione la quale porta il numero 12,153, inoltrata alla Camera dai rappresentanti di molte delle Casse di risparmio esistenti nelle Romagne, nelle Marche e nell'Umbria.

Se vi è verità economica sulla quale non possa nascere contestazione, è questa, che *l'industria è limitata dal capitale*. Ogni offesa al capitale, dunque, è un'offesa all'industria, è un'offesa al lavoro, è un'offesa alla produzione.

Io ho sempre ritenuto che, a misura che il capitale è in formazione, ed è in formazione nell'estremo limite della base sociale, è d'uopo che il rispetto si faccia più grande per questo capitale medesimo, il quale per essere più diffuso diventa per se stesso più importante.

Guidato da questo principio, non dubito punto che la Camera avrà l'animo disposto benevolmente verso la petizione di cui io parlo, e porto pure opinione che quest'animo benevolo lo rivolgerà ad essa anche l'onorevole ministro delle finanze, il quale per la conoscenza antica che io ho di lui, e de' suoi studi, derivata dall'amicizia di cui dichiaro che mi onoro, vorrà naturalmente, senza ledere l'interesse della legge che egli ha obbligo di eseguire, mitigarne l'applicazione fin dove è possibile.

Questo preambolo mi era necessario, perchè, come ebbi già ad accennare alla Camera, il modo con cui si è cercato di esigere la tassa della ricchezza mobile riguardo a molte Casse delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria, ha avversato molti legittimi interessi e prodotto non pochi imbarazzi che meritano tutta l'attenzione e sollecitudine onde eliminarli.

Come la Camera potrà vedere, la petizione si annuncia sotto due aspetti, l'uno relativo alla tassa di registro e bollo, e manomorta; ma su questo particolare debbo dichiarare subito che le recenti disposizioni adottate dalla Camera per modificare quella legge, hanno tolto di mezzo le più gravi questioni, le quali si potevano rendere vive quando la petizione fu presentata, anteriormente a questa nuova condizione di cose. Io non dubito intanto, o signori, di affermare

che su questo particolare i postulanti devono acquiescersi alle savie disposizioni che la Camera ha creduto di adottare riguardo alle modificazioni della legge di registro e bollo, e che non possono variare per le modificazioni introdotte dal Senato.

Non posso dire altrettanto riguardo all'applicazione della tassa di ricchezza mobile.

Lo stato della questione è questo. Le Casse di risparmio delle Romagne, Marche ed Umbria non si rifiutano già di pagare la tassa di ricchezza mobile, sia sui loro redditi, sia mediante ritenuta sugli assegni e stipendi dei propri impiegati.

La vertenza sorge pel modo col quale per alcune di esse (e dico a partito per alcune di esse, non essendosi per tutte proceduto in modo uguale) gli agenti fiscali, manifestando essi medesimi la incertezza nel determinarsi più ad uno che ad un altro partito, han proceduto a tassare per tutte l'ammontare dei redditi, computando fra questi anche gl'interessi pagati sui depositi.

Laonde pertanto per alcune Casse di risparmio si è sottratta la rendita rappresentata dagli interessi dei depositanti, in altre si è preteso di fare un cumulo colle altre rendite, applicando la tassa alla somma risultante, salvo alle Casse di riaversi verso i depositanti, mediante ritenuta delle somme così anticipate al fisco.

Ecco lo stato vero della questione: non devo tacere alla Camera che le Casse di risparmio e principalmente quelle di Ferrara e Bologna, non acquietandosi a un trattamento creduto ingiusto e sicuramente dannoso a questa benefica e filantropica istituzione, hanno ricorso a termini di legge alle Commissioni municipali e alle provinciali di appello.

Per quant'è alla Cassa di risparmio di Ferrara posso affermare, poichè possiedo un documento ufficiale, che tanto la Commissione comunale quanto quella provinciale di appello sono state in massima favorevoli al concetto per cui i ricorrenti sostennero di non essere tenuti a pagare altrimenti la tassa di ricchezza mobile sui libretti dei depositi.

Per quanto è alla Cassa di Bologna, affermo pure che la Commissione comunale ha data ad essa piena ragione. Resta il giudizio della Commissione d'appello. La rappresentanza della Cassa di risparmio di Bologna ha mandato il giudizio della Commissione comunale all'agente fiscale, il quale, per quanto mi consta, non l'avrebbe altrimenti trasmesso a quella di appello.

La rappresentanza della Cassa di risparmio potrà aver ricorso al prefetto perchè sorta pieno effetto il ricorso anche davanti alla Commissione d'appello.

Intanto voi vedete che noi abbiamo due giudizi importantissimi, uno dei quali definitivo per quanto è alla Cassa di risparmio di Ferrara, e l'altro in prima istanza pur favorevole per la Cassa di risparmio di Bologna.

Io per verità, o signori, quando ho veduto questo diverso trattamento fatto alle diverse Casse delle Romagne, delle Marche, e dell'Umbria, ho voluto pur indagare come erano trattate anche le altre Casse di risparmio del regno prendendo le principali. Ed è naturale che dovessi avere ricorso alle principali, non tanto per l'entità delle istituzioni, quanto anche perchè se vi erano depositanti cui interessava al fisco di dover cogliere quanto alla tassa di ricchezza mobile, erano sicuramente quelli dove affluiscono in maggior copia e in diversa misura i depositi.

Or bene, o signori, essendosi la Cassa di risparmio di Torino rifiutata di comporre a questo modo i propri interessi e subire l'applicazione della tassa di ricchezza mobile anche per gl'interessi dei depositi, ha avuto ragione davanti alla Commissione comunale, e davanti alla Commissione d'appello. Che più, o signori? Un recentissimo telegramma arrivatomi questa mattina stessa relativo al Banco di risparmi in Napoli, si esprime in questi precisi termini: « Pei libretti Cassa di risparmio non pagasi tassa di ricchezza mobile pei depositanti. »

Non è dubbio adunque che il fisco adopera diverse maniere per quanto a pretendere di esigere la tassa di ricchezza mobile dalle Casse di risparmio nelle varie parti del regno, e ciò dimostra che anche pel fisco la legge torna ad essi stessi incertissima.

Io credo d'aver d'accordo con me l'onorevole ministro delle finanze, quando dico che questa maniera di usare due pesi e due misure deve necessariamente scomparire; sta a vedere, dovendo scomparire, dal lato di chi stia la ragione.

Guidato da un sentimento che credo d'aver comune con tutti, vale a dire da un interesse tanto importante qual è quello delle Casse di risparmio, non è mestieri che ricordi a voi il debito nostro di accarezzare con ogni maniera, con ogni sollecitudine, la formazione del capitale, se vogliamo realmente mettere la ricchezza nazionale su quelle basi da cui credo soltanto che l'edificio delle nostre finanze possa risorgere (non avendo io gran fede su tutti quegli espedienti più o meno bene escogitati i quali possono condurre innanzi e in modo sì incerto il carro assai sdruscito di queste povere finanze); ma, oltre questo sentimento, vi hanno ragioni dedotte dalle leggi medesime da noi votate, per affermare che tutte quante le Casse di risparmio dovrebbero essere trattate come quella di Napoli.

L'onorevole ministro delle finanze, che partecipa meco al sentimento di simpatia e di sollecitudine per le Casse di risparmio, mi dirà invece che non si tratta qui di diritto costituendo, ma di diritto costituito. La legge vi è, osserviamola finchè è mantenuta nei termini con cui fu concepita.

Or bene, o signori, a me incombe l'obbligo, onde provare che la legge fu male interpretata e male applicata, di risalire alla sua origine, di risalire, cioè, alla

primitiva del 14 luglio 1864, che nelle sue basi fondamentali non fu mai variata dalle posteriori.

Entrato il legislatore nel concetto savissimo e giustissimo di dover tassare tutta quella parte di ricchezza che si riferisce ai redditi non fondiari, o, come si è detto con una parola più o meno bene adottata, dei redditi di *ricchezza mobile*, doveva distinguere questi redditi medesimi e li distinse effettivamente in tre grandi categorie.

Queste categorie, come voi tutti m'insegnate, sono: i redditi di capitali *permanenti, definiti*, parole testuali, i quali non aspettano più l'opera dell'uomo per essere formati; i redditi i quali si compongono del capitale e dell'opera dell'uomo; e i redditi finalmente ai quali non si attribuisce che un'azione derivante dall'esplicamento della sola attività umana.

La prima domanda che io mi sono fatta, è questa: a quale di tali categorie dovranno appartenere i redditi che nelle Casse di risparmio sono rappresentati dai libretti di depositi? Redditi permanenti e definiti? In verità sarebbe contravvenire al fatto di *tutti i giorni*, poichè il libretto della Cassa di risparmio, a mio modo di vedere, non è altro che un certificato che fa la Cassa che il deposito si è effettuato in quel giorno e in certe condizioni. Tant'è che la legge ed i regolamenti (ed il testo della legge potrò leggerlo alla Camera quando lo desidero) hanno avuto sempre cura di dichiarare quest'indole *permanente e definita* del capitale onde colpirlo nella rendita colla tassa, ed hanno parlato sempre di redditi annuali.

Domando io se in buona fede si può chiamare un reddito annuale quello del libretto della Cassa di risparmio. Non è già che questi capitali in via di formazione, una volta che sieno formati e stabilmente collocati, debbano sfuggire alla tassa di ricchezza mobile; mai no, o signori. Quello che importa si è di vedere se il fisco abbia, a termini di legge, il diritto di inquirere dentro il seno delle amministrazioni delle Casse di risparmio; di scegliere questi capitali che sono in via di formazione, che non sono nè *permanenti*, nè *definiti* come vuole la legge; e, non potendoli colpire direttamente, di colpire le Casse di risparmio, dicendo loro: *ve la intenderete voi coi depositari*.

Intendersela coi depositari? Vediamo se la cosa è possibile; perchè, dal momento che il libretto delle Casse di risparmio, comunque nominativo, si può riguardare come un titolo al portatore, che passa per cento mani prima di tornare alla Cassa di risparmio, d'onde poi ritrae il frutto relativo, io dico che il passibile della tassa di ricchezza mobile diventerebbe sventuratamente l'ultimo a cui si trovasse in mano il libretto medesimo.

DEPRETIS. E la rendita?

TORRIGIANI, *relatore*. Sento l'onorevole Depretis che m'interrompe dicendomi: e la rendita? Rispondo: la rendita pubblica passa per cento mani, ma conserva il

carattere di capitale già formato in somma definita, e la legge volendo anche colpire questi interessi, ha dichiarato esplicitamente i titoli di rendita pubblica, ciò che non ha fatto mai per i libretti di deposito di una Cassa di risparmio. Lo ringrazio di questa interruzione la quale ha valso a spiegare meglio il mio concetto.

Se voi guardate tanto la legge quanto i regolamenti che includono i capitali d'indole permanente e definita, voi troverete che non hanno mai parlato dei libretti delle Casse di risparmio.

Ora, sarebbe strano quanto ingiusto che, mentre noi abbiamo nel regno tante Casse di risparmio, e che, laddiomercè, fioriscono e producono un sì forte cumulo di capitale, che, a mio modo di vedere, il Parlamento se ne deve rallegrare, e non venire in nessun modo nè a contrariare nè a combattere le istituzioni che lo formano; sarebbe strano ed ingiusto, lo ripeto, che i libretti o certificati di depositi, in mano dell'ultimo portatore diventassero passibili di tutta quella quota, la quale andrebbe invece, per giustizia, distribuita a tutti quanti i possessori temporanei di quei certificati.

E quando l'onorevole Depretis insista nella sua osservazione relativa alla rendita pubblica, io ho anche un'altra risposta a dargli, e dico che chi compra questa rendita sa benissimo a quale grado di maturità è giunto il semestre della polizza, il quale è calcolato tanto alle Borse quanto fuori, e in mano di contraenti privati, ciò che non sarebbe per nulla possibile, avuto riguardo ai libretti delle Casse di risparmio.

Considerati i libretti di deposito come certificati, i conti di dare e di avere che si stabiliscono colla Cassa di risparmio, assumono la forma e la qualità di veri conti correnti.

Ora, io chiedo all'onorevole ministro delle finanze se i conti correnti siano tassati e tassabili. E quando questi si esonerano presso tutti gl'istituti di credito che li formano, non vedo in verità come si possano colpire per causa analoga le Casse di risparmio. Per me insisto sul concetto cui allusi da principio, ed è questo.

La tassa di ricchezza mobile si rivolge a tre maniere di rendite. Quella di capitali formati, permanenti, in somme definite; quella di capitale e industria riuniti, e quella proveniente dalla sola industria umana.

Io non so davvero a quale di queste tre categorie possa riferirsi un libretto di deposito presso una Cassa di risparmio.

Ma con questo, o signori, voglio io forse concludere che il fisco debba rinunciare a tassare rendite che si possono desumere da quei capitali a cui la legge savamente ha riservata la tassazione? Mai no; imperocchè quei depositi vengono poi a collocarsi stabilmente e formano quella rendita che è tassata colle norme e nella misura che le leggi prescrivono.

Voi, o signori, potete di leggieri argomentare quanto

diverse siano le conseguenze per le Casse di risparmio, ove si tassino i redditi di tutti i depositi, attraverso a tutte le giornaliere oscillazioni che in essi e per essi devono prodursi.

Sarà necessario che si affievolisca l'interesse da doversi pagare ai depositanti; occorrerà un cumulo d'imbarazzi per l'amministrazione, dietro i quali le Casse di risparmio affermano (e, se la Camera lo vuole, leggerò alcuni documenti onde provarlo) che, ove si procedesse in questo modo, sarebbero costrette di liquidare.

Io non so vedere, in verità, uno scopo utile in tutto ciò. Noi non vogliamo la defraudazione del fisco. Il fisco non deve impiegare che un po' più di diligenza, onde scoprire e colpire la rendita, allorchè, derivando dai capitali formati, definiti, permanenti, sarà nella condizione che le leggi per la tassazione di ricchezza mobile hanno determinato.

Sarà allora, o signori, che avremo tracciati i limiti ad una distinzione importantissima, cioè che quando si tratta d'interessi di somme cospicue, allora sarà facilissimo di rinvenirle, e le denunce consuete prescritte le riveleranno nei loro redditi, e il fisco non verrà defraudato; laddove resteranno e devono restare incolumi tutte quelle rendite, se voi le perseguitate, persuadetevi, o signori, noi perseguitiamo il capitale nella sua formazione; noi, come diceva da prima, offenderemo l'industria nel suo sviluppo, offendiamo così la produzione, alla quale noi tutti aspiriamo per ristabilire stabilmente le nostre finanze.

Io aspetterò dall'onorevole ministro delle finanze una risposta, che mi auguro benevola; quindi devo concludere, come la Commissione mi ha dato incarico di concludere, di rinviare, cioè, a lui questa petizione, e tutto quanto sarà detto e stabilito dalla Camera, servirà di norma al ministro delle finanze onde risolvere pel meglio la quistione che in questo momento agitiemo.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Io accennai, giorni sono, alla Camera, quando l'onorevole Torrigiani domandò di fare quest'adunanza straordinaria per discutere questa questione, che, agli occhi miei, essa appariva effettivamente gravissima, e che avrei desiderato che la Camera se ne occupasse.

Interpellato adesso su quello che io penso intorno a questo argomento, secondo il mio solito, lo dirò francamente.

Agli occhi miei, davanti alle leggi esistenti, davanti al diritto costituito, la questione per me non è dubbia, le Casse di risparmio debbono pagare la tassa di ricchezza mobile, anche sopra i depositi.

MAZZUCCHI. Domando la parola.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. L'articolo 8 della legge del 14 luglio 1864 così si esprime:

« Vi saranno compresi (cioè tra i capitali, tra le rendite tassabili per questa legge), vi saranno com-

presi non solo i redditi certi e in somme definite, ma anche i variabili ed eventuali, derivati dall'esercizio di qualsiasi professione, industria od occupazione manifattrice, o mercantile, materiale o intellettuale; vi sono compresi i redditi delle società di mutuo soccorso.»

Ma questo non basta. Nell'articolo 12 la stessa legge dice che dovranno specificatamente distinguersi, tra gli altri, i redditi di durata vitalizia o temporanea, ma non dipendenti dall'opera dell'uomo. E più oltre, all'articolo 24, dove si parla dell'opera delle Commissioni, ripete che tra i redditi tassati vi sono: « i redditi perpetui, e quelli dei capitali dati a mutuo, od altrimenti redimibili, i quali vengono valutati, ecc. »

Intanto da queste espressioni della legge si capisce che non è perfettamente esatto quello che accennava l'onorevole relatore, che, cioè, le leggi stabiliscano la tassa solamente sopra redditi permanenti e definiti...

TORRIGIANI, relatore. Domando la parola.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze... sopra redditi che abbiano carattere annuale. Evidentemente quando si dice redditi eventuali, quando si dice redditi temporanei, la legge s'intende allora abbracciare tutti i redditi possibili ed immaginabili, senza fare eccezione alcuna.

Nel decreto legislativo del 28 giugno 1866, col quale si stabilì che sopra certi redditi dovesse essere fatta la ritenuta d'una cifra eguale alla tassa, all'articolo 6 si prescrive (e qui prego la Camera di prestarmi tutta la sua attenzione) « le provincie, i comuni, gli enti morali, le società in accomandita per azioni, e le società anonime dichiareranno non solo i redditi propri, ma eziandio gli stipendi, pensioni ed assegni che esse pagano, gl'interessi dei debiti da loro contratti, e delle obbligazioni da loro emesse, e pagheranno direttamente l'imposta relativa anche a questi ultimi redditi, rivalendosi sui loro assegnatari e creditori mediante ritenuta. »

Finalmente la legge per l'applicazione della tassa sulla ricchezza mobile del secondo semestre del 1866 e del 1867, all'articolo 9 ha queste espressioni: « i redditi di ricchezza mobile contemplati nel primo capoverso dell'articolo 24 della stessa legge (cioè di quella che ho letta or ora) saranno tassati su tutto l'ammontare loro, ancorchè inferiore alle 400 lire imponibili. »

Dopo queste prescrizioni legislative, signori, io non so escogitare un modo di eccettuare da questa tassazione e da questo mezzo di percezione per via di ritenuta i redditi provenienti dai libretti delle Casse di risparmio. Quindi è facile comprendere come cotesti redditi non possano essere considerati altro che come redditi di depositi dei quali è reso in sostanza debitore un ente morale.

Questi redditi potranno essere minimi. Ma la legge del 1866 e 1867 dice che si deve percepire la ritenuta anche sopra quei redditi i quali siano al di sotto del minimo preveduto nella legge di ricchezza mobile.

In sostanza, signori, per quanto io vada escogitando un modo di eccezione applicabile a questi redditi, non lo so vedere.

L'onorevole relatore diceva pur ora: voi dovete necessariamente esentarli, perchè la percezione della tassa su questi redditi è impossibile. È impossibile perchè questi redditi sono temporanei, non hanno una durata fissa, perchè non hanno una durata annuale.

Ma io trovo che la Camera ha risolta recentemente questa questione, quando stabilì che la tassa di ricchezza mobile deve percepirsi per ritenuta anche sugli'interessi dei Buoni del tesoro. I Buoni del tesoro non sempre sono per un anno intero, si fanno per sei mesi, per tre mesi, si fanno, cioè, per diversi periodi di tempo, e, quando la Camera ha deciso che anche su codesti interessi si deve prelevare l'8 per cento a titolo di tassa sulla ricchezza mobile, evidentemente la Camera ha inteso applicare il concetto che sopra una rendita che si è formata si deve prelevare l'8 per cento.

D'altronde, signori, s'intende bene che l'8 per cento prelevato sugli'interessi di quindici giorni, quando sia ripetuto per tante quindicine quante ve ne sono nell'anno, darà l'8 per cento per tutto l'anno. Quindi non solo non veggio alcuna impossibilità, ma non veggio alcuna difficoltà nel percepire la tassa in questo modo.

L'onorevole relatore della Commissione ha fatto un'altra osservazione, la quale ha l'apparenza di essere gravissima.

Egli ha detto: con questa tassa, imposta sopra redditi minimi, sopra piccolissime somme che si vengono mano mano accumulando, arrivate a perseguire il capitale nascente, a distogliere dal loro scopo questi istituti che hanno per missione d'agevolare l'accumularsi dei piccoli guadagni della povera gente.

Anchorio, nei miei primi anni, sono stato nell'amministrazione delle Casse di risparmio ed ho veduto come funzionano codesti stabilimenti. Ho sempre veduto che il saggio dell'interesse ha pochissima importanza pei depositanti di somme minime.

L'effetto vero, l'effetto utile delle Casse di risparmio è di servire, in certo modo, di salvadanaro al povero con una certa corrisponsione la quale serve ad aumentare codesti accumuli, ma che il saggio sia il 4 od il 5 od il 4 e mezzo per cento poco importa al depositante il quale in capo all'anno ha un deposito di 10, 15 o 20 lire. Ora, signori, non posso persuadermi che una sottrazione di un 8 per cento sull'interesse, vale a dire neppure un decimo dell'interesse stesso, possa avere un'influenza tale, laddove la moralità e le buone abitudini si vanno radicando, laddove il popolo comincia veramente a fare dei risparmi, da distruggere queste buone abitudini. Quindi non saprei dare a codesta osservazione tutto il peso che mi è sembrato darle l'onorevole preopinante.

Ad ogni modo, ammessa anche per vera quest'av-

vertenza, io mi rivolgerò alla Camera e le dirò: rifacciamo la legge sulla tassa della ricchezza mobile, introduciamo nella medesima una modificazione per esonerare questi istituti dal pagamento della tassa, ma colla legge come è, il ministro delle finanze che deve applicarla non può andare arbitrariamente giudicando se all'uno piuttosto che all'altro applicherà la tassa che la legge prescrive.

L'onorevole relatore della Commissione vi diceva: il Governo deve provvedere a che si distinguano nelle Casse di risparmio quei debiti che sono per depositi del povero, da quelli che sono fatti dalle classi agiate, le quali non debbono in nessun modo essere sottratte alla tassa.

Ora, io mi permetterò di osservare all'onorevole preopinante che, mentre non è impossibile e neppure difficile il raggiungere colla tassa tutti i redditi che le Casse di risparmio pagano, io crederei assolutamente impossibile il raggiungere con giustizia questa distinzione; imperocchè nessuno ignora che nelle Casse di risparmio accade che taluni depositi di somme anche forti sono suddivisi in diversi libretti, di maniera che essi hanno l'apparenza di piccoli depositi. Quindi sarebbe difficilissimo poter distinguere quali siano quei depositi che dovrebbero essere assoggettati alla tassa, e quali quelli che non lo dovrebbero essere.

Del resto, che il Governo abbia considerato, o signori, i libretti delle casse di risparmio con speciale attenzione, voi lo avete veduto nella recente discussione sopra il registro e bollo. Imperocchè, e qui e nell'altro ramo del Parlamento l'oratore del Governo, che in quel caso era commissario regio, accettò larghi temperamenti intesi ad esentare le casse di risparmio dalla tassa di manomorta e i libretti dalla tassa di circolazione.

Quindi non può veramente asserirsi che il Governo non abbia rivolte tutte le sue cure ad aggravare il meno possibile codesti stabilimenti, di cui riconosce intieramente l'utilità, di cui riconosce gl'immensi servizi resi al paese.

Ma l'onorevole relatore della Commissione vi faceva avvertire come in diverse parti del regno le Commissioni di sindacato e le Commissioni di appello abbiano già giudicata questa questione in senso diverso da quello che l'ha giudicata e la giudica il Ministero.

A questo proposito io debbo osservare che la questione non può dirsi definitivamente risolta, imperocchè, allorquando le Commissioni di sindacato e le Commissioni di appello interpretano in modo diverso la legge, avvi la Commissione centrale, la quale deve decidere definitivamente, e questa decisione non so se sia stata ancora proferita.

Allo stato adunque della questione, io mi permetto di pregare la Camera a non decretare il rinvio della petizione al ministro per le finanze. Offro però all'ono-

revole relatore della Commissione un terreno di conciliazione.

La Camera non ha dimenticato come essa con un recente ordine del giorno mi abbia invitato a presentare un progetto di legge per il riordinamento di tutte le imposte dirette.

Ora, a me pare che in codesta occasione potrà essere discussa una questione la quale è gravissima, cioè in che misura gli stabilimenti che esercitano la beneficenza, in qualunque modo essi l'esercitano, debbano essere assoggettati alla tassa di ricchezza mobile. Abbiamo l'esempio dell'Inghilterra dove essi sono esentati. Io non dico fin d'ora che noi li esenteremo, dico che potremo discutere questa questione. Intanto adunque mi parrebbe, posto che la legislazione vigente è chiarissima su questo argomento, posto che vi sarà tra non molto qualche parte della legislazione vigente da rivedere, che il partito il più conveniente fosse quello di rinviare la petizione agli archivi per essere ripresa in esame quando verrà in campo la discussione del suddetto progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dina.

DINA. Io sperava che l'onorevole ministro delle finanze avrebbe aderito alle conclusioni dell'onorevole relatore. Considerando lo scopo delle casse di risparmio, esaminando la legge riguardante la tassa sui redditi di ricchezza mobile, io mi era persuaso non già che i depositi presso quegli stabilimenti dovessero andare immuni dall'imposta, ma bensì che questa dovesse esser pagata dai depositanti e non dalle Casse.

Voce a sinistra. È la stessa cosa.

DINA. No, non è la stessa cosa, e lo provo.

L'onorevole ministro invece è d'avviso che la ritenuta sia necessaria, ed ha additato per esempio il fatto dei Buoni del tesoro. Ma fra questi ed i depositi delle Casse di risparmio corre un gran divario. Pei Buoni del tesoro vi è una scadenza fissa, che può essere di tre o sei mesi o di un anno. Nelle casse di risparmio i depositi si fanno oggi, e si ritirano domani; sono semplici affidamenti di capitale in conto corrente che l'istituto si obbliga di restituire dietro semplice domanda, secondo l'importanza loro. Se ci fosse un articolo di legge il quale avesse determinato che questi depositi dovessero essere soggetti alla ritenuta, la questione sarebbe risolta; ma l'onorevole ministro non ha potuto addurre un articolo, neppure l'articolo 9 della legge del 1867, il quale esplicitamente determini che fossero comprese le Casse di risparmio fra gl'istituti, fra le società anonime le quali sono obbligate a fare la ritenuta sugl'interessi dei capitali presso loro impiegati.

E tanto è ciò vero che v'ha una grande discrepanza intorno all'interpretazione di questa legge. Diffatti vediamo Commissioni municipali e Commissioni d'appello esentare dalla ritenuta questi depositi in alcune

località ed in altre sottoporveli; vediamo che in alcuni luoghi le Casse di risparmio avvertono i depositanti che non hanno da subire alcuna ritenuta, mentre altrove sono costrette esse stesse a dichiarare ai depositanti che l'interesse che loro si dà sarà diminuito.

Quanto alla ritenuta l'onorevole ministro non le dà veruna importanza, avvegnachè egli considera le Casse di risparmio non come istituti di credito, ove si recano i capitali per farli fruttare, ma semplicemente come un salvadanaro, come un deposito.

Signori, la storia delle Casse di risparmio in Italia negli ultimi anni non sembra dia intera ragione all'onorevole ministro delle finanze. Noi abbiamo veduto diminuire i depositi nelle Casse di risparmio, dinanzi alla concorrenza della rendita pubblica; noi vediamo ancora ai nostri giorni, mentre questa è così bassa, i piccolissimi capitali degli operai, invece di affluire in quegli stabilimenti, investirsi in rendita dello Stato; noi vediamo che le Casse di risparmio, le quali non avendo modo di impiegare i capitali con bastevole guadagno dovettero abbassare l'interesse sui depositi, subirono una diminuzione di questi; e siffatta diminuzione che cosa significa? Significa che un ribasso negli interessi ha un'influenza sul risparmio, e sulle economie degli operai e dei giornalieri, perchè la Cassa di risparmio non è un istituto di beneficenza, come taluno ha asserito, ma bensì di previdenza, che ha per iscopo di raccogliere i tenuissimi risparmi; e se a questi voi non date, oltre la sicurezza del deposito, anche un equo beneficio, correte rischio che l'operaio ed il domestico li disperda e li scialacqui.

Amnesso adunque che l'interesse ha un'influenza sui depositi, io domando se la ritenuta non potrebbe farli rallentare, e nuocere alle condizioni di queste benefiche istituzioni, poichè le Casse di risparmio che cosa sarebbero costrette a fare? A scemare gli interessi, non potendo esse tener un conto corrente a parte per tutti i depositanti, e dedurre per ciascuno di essi la tassa che deve pagare; un'operazione così complicata richiederebbe una contabilità tanto estesa e tali sacrifici per le Casse, che sarebbe forse meglio il chiuderle. Esse dovrebbero diminuire l'interesse e pagare a parte la tassa. Se poi si considera la somma degl'interessi dei risparmi, crediamo noi che lo Stato abbia a ritrarre una somma considerevole dalla tassa che si paga sull'interesse dei depositi? Il beneficio sarebbe minimo: le Casse pagano pel loro patrimonio, per l'asse che posseggono: tenete conto dei prospetti pubblicati, degli interessi dei capitali depositati presso di esse, e troverete che il lucro per lo Stato sarebbe lievissimo. Ora conviene egli, per ottenere un così tenue vantaggio, che si corra il rischio di recar detrimento ad una istituzione, la quale presso di noi è progredita mirabilmente? Che ci mettiamo in condizione di costringere alcune Casse di risparmio a liquidare i loro affari?

Questo sarebbe inevitabile per alcune Casse delle Romagne; io me ne appello a quanti sono in quest'Aula amministratori di quelle, e son certo che nessuno di essi si leverà a contraddirmi.

Or bene, tenete per fermo, o signori, che, quando si saranno chiuse alcune di quelle Casse di risparmio, voi vedrete aprirsi altrettante taverne. (*Segni di assenso*)

L'onorevole ministro però, mentre considera che le leggi vigenti impediscono, a suo avviso, che sia fatta la ritenuta diretta, proponeva alla Camera di lasciare questa questione insoluta finchè si venga alla discussione del progetto di riordinamento delle imposte dirette.

La proposta del signor ministro merita di essere presa in considerazione. Io sono intimamente convinto che se la questione dalle Commissioni comunali e d'appello e dalla Commissione centrale fosse portata dinanzi ai tribunali, non ci sarebbe magistrato che non desse ragione alle Casse di risparmio.

Quindi pel presente io sono perfettamente tranquillo; per ciò poi che riguarda all'avvenire io ho troppa fiducia nell'onorevole ministro delle finanze, e apprezzo troppo la sua sollecitudine per gl'istituti di previdenza, per tutti questi grandi stabilimenti diretti a raccogliere le economie, i risparmi del popolo, perchè egli stesso non si faccia caldo promotore di una riforma la quale è necessaria, indispensabile; e che tale sia lo prova l'Inghilterra. Noi dall'Inghilterra abbiamo tolta la tassa della ricchezza mobile, ma sempre nei principii generali; quando siamo giunti alla sua applicazione, ce ne siamo discostati immensamente.

L'Inghilterra che apprezza abbastanza il risparmio, non solo non fa la ritenuta diretta sugli interessi dei depositi di cosiffatti istituti, ma essa stessa, agevolando queste operazioni, si è fatta istitutrice di Casse di risparmio. L'Inghilterra ha incaricato ogni ufficio postale di raccogliere questi depositi, e si guarderebbe bene di assoggettarli alla ritenuta, come ha fatto sul debito pubblico.

Dietro queste considerazioni, appoggiato all'esempio dell'Inghilterra ed alle parole dell'onorevole ministro, io ho fiducia che la Camera vorrà sospendere ogni suo giudizio a questo riguardo, persuaso che, quando venga la discussione sopra l'ordinamento delle tasse dirette, si prenderà in considerazione lo stato delle Casse di risparmio, e si eviteranno loro degli aggravii i quali potrebbero finire per nuocere ad una delle principali istituzioni di cui si onori il nostro paese.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

TORRIGIANI, relatore. Chiedo alla Camera brevissimi momenti per una risposta all'onorevole ministro delle finanze.

A me piace, o signori, di fare eco alle ultime parole saviamente dette dall'onorevole mio amico Dina. Egli

vi ha annunziato che molte Casse di risparmio, ove si tenesse questa maniera di tassazione, sarebbero costrette a dovere sospendere non solo, ma a liquidare la loro gestione. A questo proposito mi permetterò di leggere un brevissimo periodo di una lettera scritta da uno dei principali amministratori di una delle Casse più importanti delle Romagne.

« Sicchè (egli dice) se per sventura la Camera giudicasse altrimenti, la sua decisione porterebbe l'immediata liquidazione di molte Casse. Giova sperare che pel bene di tutti ciò non avverrà. »

Lessi queste parole unicamente per corroborare l'asserzione dell'onorevole Dina. Quanto poi a quello che ha detto l'onorevole ministro delle finanze sulla poca importanza, a suo avviso, di tassare anche i depositi, egli mi ha prevenuto con un giudizio che credo sia favorevole alla mia opinione.

Quando egli mi dice che l'Inghilterra, l'iniziatrice e maestra per l'organizzazione dell'*income tax*, ha creduto conveniente ed utile esimere i redditi dei depositi delle Casse di risparmio da ogni tassa, credo che con questo egli stesso abbia data la più vittoriosa risposta alle sue proprie argomentazioni.

Ma ciò che mi preme più di tutto, o signori, è di chiamare l'attenzione vostra al punto da cui è partito il ministro. Il ministro non ha disconosciuto che, trattandosi di capitali in somme permanenti e definite, tutte quante le leggi e variazioni di leggi che noi sventuratamente abbiamo votate in quattro anni stabiliscono una particolare categoria, alla quale io ho alluso; ma egli mi ha avvertito che non conveniva restringersi solamente a questi capitali, e che la legge all'articolo ottavo aveva chiaramente dichiarato i capitali e i redditi certi e definiti non solo ma anche i variabili. L'onorevole ministro m'insegna che quando veniamo a questa maniera di capitali, la legge allude a quelli di seconda e terza categoria, vale a dire a quelli formati coll'industria dell'uomo.

Credo di non potere, in questo, essere contraddetto nè dall'onorevole ministro, nè da nessun altro in questa Camera. Allora mi permetta l'onorevole ministro, io ho ricorso all'articolo 9 della legge 1862, a cui egli ha alluso.

Poichè è piaciuto alla Camera di esentare i capitali in somme non determinate e fisse, in somme variabili, fino alla concorrenza di 400 lire, io domando all'onorevole ministro delle finanze che mi dica come si potranno colpire i libretti della Cassa di risparmio nella incertezza in cui saremo che arrivino o non arrivino alle 400 lire? Anzi, dico, nella certezza in cui siamo che la maggior parte di questi libretti non arrivino a 400 lire? L'onorevole ministro mi chiama all'osservanza dell'articolo 8 in cui è parlato non solamente di capitali in somme determinate e definite, ma di capitali in somme variabili. Io convengo con lui che la legge è esplicita su questo punto, ma trattandosi di capitali

variabili, bisogna rispettare l'altra parte della legge, la quale vuole esentati i relativi capitali fino alle 400 lire. Quando egli mi avrà detto con quali lumi le amministrazioni delle Casse di risparmio faranno la distinzione dei redditi che eccedono le 400 lire, dai redditi che sono al disotto delle 400 lire, allora potrò consentire almeno in questo, che la legge sarà eseguibile. Ma quale ammaestramento anche da ciò potremo ritrarre? Che la legge, a mio avviso, in linea generale non ha mai voluto alludere che alle categorie comprese nelle distinzioni che ho avuto l'onore d'indicare alla Camera, e che senza dubbio i redditi delle Casse di risparmio per il concorso dei depositi devono essere esentati, nella impossibilità di poterli, senza ingiustizia e senza danno della istituzione, colpire.

Mi gioverà citare l'autorità di un predecessore del signor ministro. Colla circolare del 20 novembre 1864 il ministro delle finanze tracciava la linea di condotta al fisco. Essa è molto chiara, e conviene che la Camera l'abbia presente:

« I redditi delle Casse di risparmio sono soggetti all'imposta sui redditi della ricchezza mobile, perchè compresi nell'articolo 6, lettera e, e nell'articolo 8, paragrafo 2 della legge 14 luglio 1864. Nè alcun dubbio può sorgere dall'articolo 42, paragrafo 2 del regolamento, perchè quell'articolo dichiara bensì esenti dalla tassa le società costituite senza scopo industriale, ma vuole che esse si limitino ad erogare in operazioni non produttive di reddito sociale le contribuzioni dei suoi membri. Ora, questo non è il caso delle Casse di risparmio, i cui redditi risultano da un investimento fruttifero di capitali, da mutui e da prestiti. »

Ecco dunque come le Casse di risparmio devono essere colpite dalla legge di ricchezza mobile:

« Però le Casse di risparmio non sono tenute a dichiarare specificatamente, nella colonna A della scheda, altro che i redditi derivanti da prestiti ipotecari, ed altri di somigliante natura, come fu prescritto nella circolare del 1° novembre, n° 152: i redditi derivanti dagli sconti ed altre operazioni ordinarie devono essere dichiarati in complesso nella colonna B. »

Dopo di ciò, giacchè veggio che la Camera desidera passare ai voti, e poichè l'onorevole mio amico Dina mi ha già prevenuto mostrando conveniente, in presenza come siamo di un riordinamento generale del sistema tributario, che questa questione possa più opportunamente agitarsi allora, io non debbo forzare le cose in modo da volere un voto esplicito dalla Camera, e per conseguenza mi acquieterò anch'io a questa sentenza; ma, lo dico dolente, poichè, nel mio modo di vedere, l'interpretazione della legge non può, senza esorbitanza, piegare a che i libretti delle Casse di risparmio esprimenti depositi vengano tassati per ritenuta.

PRESIDENTE. La Commissione accetta adunque la proposta dell'invio della petizione agli archivi.

MAZZUCCHI. Ma io aveva già chiesta la parola fin da principio.

PRESIDENTE. Ora è inutile ogni ulteriore discussione, poichè sono d'accordo tanto la Commissione quanto l'onorevole ministro.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti...

TORRIGIANI, relatore. Potrebbe fare un'altra proposta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta per l'invio della petizione n° 12,153 agli archivi.

Chi l'accetta voglia alzarsi.

(È approvata.)

MINGHETTI. È ben inteso che questa deliberazione non pregiudica la questione in alcun modo.

PRESIDENTE. È naturale. Su questo non occorre nemmeno di fare una dichiarazione.

Invito l'onorevole Sebastiani alla tribuna.

(Riduzione alla metà degli emolumenti attribuiti ai ricevitori generali e circondariali delle provincie napoletane.)

SEBASTIANI, relatore. Con la petizione 11,612 il signor Alessandro De Gaglia, ricevitore circondariale in Isernia, espone che, con decreto reale del 21 giugno 1863, furono ridotti alla metà gli emolumenti attribuiti ai ricevitori generali e circondariali delle provincie napoletane dal decreto 12 dicembre 1816, rimanendo quindi i loro averi limitati a 318 di lire per ogni cento lire di riscossione sulle imposte dirette, e a 218 di lire per gli altri introiti. Dice in seguito che nell'esecuzione del predetto decreto del 21 giugno 1863 si sia fatta una posizione diversa ai ricevitori delle provincie meridionali, dei quali alcuni antecedentemente al 1863 avevano assegni fissi, e alcuni altri avevano gli emolumenti composti di soldo fisso e di aggi. Quelli che erano pagati per soli assegni fissi erano nel numero di 26, fra i quali vi sarebbe anche il petente, ed ai quali il Governo napoletano nel nominarli stabilì che invece degli emolumenti portati dal decreto del 12 dicembre 1816, fossero tutti i loro averi stabiliti in una cifra determinata.

Ora, nell'eseguirsi il decreto del 1863 riducendosi gli averi di tutti i ricevitori indistintamente alla metà, vari di quelli ebbero più di quello degli altri 26, il cui assegno fisso mensile dice il petente insufficiente per adempiere ai vari oneri a cui sono soggetti, dovendosi spesso per sopperire a spese di ufficio ricorrere allo stipendio, che non è maggiore di lire 128 al mese.

La Commissione vedendo che un'istessa classe d'impiegati sarebbe trattata in modo diverso benchè in identica posizione, propone che la petizione sia inviata al ministro delle finanze.

(La Camera approva.)

(Destituzione da impieghi)

SEBASTIANI, relatore. Petizione 11,506. Silvio Fiaschi

e Luigi Gori furono ammessi impiegati all'ufficio del dazio-consumo faciente parte in Toscana delle dogane: il primo nel 1849 ed il secondo nel 1853.

Nel 1860 non potendo resistere alla voce della patria che li chiamava a seguire Garibaldi in Sicilia, lasciarono l'ufficio senza chiedere naturalmente regolare congedo, ed andarono colà nel dì 6 di agosto di detto anno.

Ai venti dello stesso agosto furono con decreto destituiti. Furono poi riammessi in servizio con un decreto, che non ne sanò l'interruzione.

I petenti ricorsero molte volte all'autorità superiore, ma non ottennero nulla, mentre dicono che altri che si trovavano nell'identico caso, come un certo Paulini ed un certo Orsi, ed in generale poi i militari, furono reintegrati in servizio con tutti i diritti, ossia colla sanatoria dell'interruzione. Chieggono quindi che si revochi il decreto che li colpiva.

La Commissione ha considerato che la causa per cui furono destituiti fu una colpa, come suol dirsi, felice, ossia fu un commendevole atto d'abnegazione che essi fecero, poichè mentre è naturale che in tempi ordinari gl'impiegati non possano assentarsi di motuproprio dal loro posto, nonpertanto una circostanza così straordinariamente eccezionale, come quella del 1860, non può, nè deve pregiudicare la posizione del Fiaschi, che verrebbe a perdere undici anni di servizio, e del Gori che ne perderebbe otto, allorchè si dovesse venire a liquidare ad essi la rispettiva pensione.

La Commissione quindi propone il rinvio di questa petizione al ministro di finanze.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Commissione le quali sono pel rinvio di questa petizione al ministro di finanze.

(L'invio è ammesso.)

(Ordine del giorno su varie petizioni.)

SANGUINETTI, relatore. Petizione 11,533. Testa avvocato Giovacchino, esposti i servizi che ha prestati per l'unità d'Italia, per cui ebbe ringraziamenti e distinzioni dal Governo, dice essergli stato offerto un posto di direttore dei dazi, il qual posto non gli fu mai conferito. Egli ricorre quindi alla Camera per ottenere l'impiego che egli crede di aver meritato pel modo con cui si è comportato a favore dell'unità e dell'indipendenza italiana.

Alcuni membri della Commissione, che conoscono personalmente il petente, testificarono che le cose esposte erano vere. Non ostante ciò, la Commissione fu dolente di non poter aderire al desiderio del petente, poichè non credette che la Camera potesse in questi momenti invitare il Ministero a conferire nuovi impieghi.

Per queste ragioni la Commissione vi propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione 11,533.

(È approvato.)

PRESIDENTE. Invito il relatore a riferire sulle petizioni di maggiore urgenza.

SANGUINETTI, relatore. Petizione 11,563. La Giunta comunale di Pastrengo, provincia di Verona, chiede che nell'esazione delle ratine per arretrati prediali 1865 siano praticati quei difalchi che si praticano nell'esazione delle imposte prediali ordinarie del 33 e 13 per cento e di 3 e 12.

Questa diminuzione d'imposta, che fu accordata con legge del Parlamento, si riferisce a tempi posteriori all'annessione. La Commissione non stimò di poter raccomandare che questa diminuzione si estendesse ai tempi anteriori, ossia a quei tempi in cui quelle provincie erano soggette al dominio austriaco; epper ciò propone sulla petizione 11,563 l'ordine del giorno.

(È accettato.)

PRESIDENTE. Rinnovo la preghiera al deputato Sanguinetti di proporre le sole petizioni di urgenza; altrimenti usciremo fuori dall'ordine del giorno deliberato dalla Camera.

(Tassa in favore dei seminari vescovili.)

SANGUINETTI, relatore. Petizione 11,598. Tredici arcipreti dei comuni del circondario di Monteleone, diocesi di Mileto, espongono alla Camera che le loro parrocchie sono soggette ad una tassa in favore dei seminari vescovili.

Ora questa tassa, secondo l'esposizione loro, fu imposta in seguito ai decreti del Concilio Tridentino. Per il che, essi dicono, le scuole vescovili, per cui questa tassa si era imposta e di cui andavano gravati, sono cessate. Essendo esse cessate, perchè vennero chiusi i seminari, domandiamo che i nostri benefizi parrocchiali sieno esenti da quest'imposta.

La Commissione considerò che la questione di diritti dipenda anzi tutto dall'apprezzamento di fatto, se cioè questa retribuzione in favore dei seminari vescovili, che sta a carico dei benefizi parrocchiali, si debba considerare come un canone fisso, determinato e perpetuo, oppure debba ritenersi come un'imposta.

Evidentemente, se la cosa è presa in quest'ultimo senso, cessato lo scopo, chiuse le scuole, dee cessare anche l'imposta. Se invece si prende nell'altro senso, allora questo canone dovrebbe essere devoluto sempre all'ente seminario, che non è ancora soppresso, oppure a chi ne farebbe le veci od all'economista per le sedi vacanti.

Ad ogni modo siccome la questione in sè stessa è seria tanto riguardo al fatto, quanto rispetto al diritto, la Commissione vi propone che sia inviata al Ministero di grazia e giustizia, onde provvegga secondo ragione e giustizia.

PRESIDENTE. Domando al signor ministro se accetta queste conclusioni.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Non ho

alcuna difficoltà d'accettare il rinvio al Ministero di giustizia della petizione, di cui ha parlato l'onorevole relatore a nome della Commissione, ma posso dichiarare alla Camera d'aver già in certo modo provveduto sull'oggetto di questa petizione, poichè i petenti prima di rivolgersi alla Camera si sono rivolti al Ministero. Avendo infatti considerato come possa ritenersi che, chiuso il seminario, questi parroci non hanno l'obbligo di pagare la tassa conciliare di cui è parola, io fin dal mese di marzo ho dato disposizioni all'Economato generale di Napoli perchè essi non sieno ulteriormente molestati, salvo l'adottare una disposizione definitiva quando si sarà veduto se questa tassa si pagava veramente per aiutare a tener aperto il seminario, o avesse un altro aspetto. Ciò non ostante, lo ripeto, io non ho alcuna difficoltà di acconsentire che questa petizione sia mandata al Ministero.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Commissione, la quale propone che la petizione 11,598 sia inviata al ministro di grazia e giustizia.

(Sono approvate.)

(Richiesta di pensione.)

SANGUINETTI, relatore. Petizione 11,568. Prato Pietro, da Napoli, padre del marinaio Francesco Prato, deceduto nella battaglia di Lissa sulla cannoniera *Palestro*, rappresenta che la Corte dei conti dichiarò non farsi luogo alla liquidazione della sua pensione, perchè il suo matrimonio non fu trascritto nello stato civile, ed invoca dalla Camera provvedimenti perchè gli sia corrisposta la pensione richiesta.

Evidentemente la Corte dei conti ebbe ragione di non liquidare questa pensione, perchè la legge non lo permetteva; ma posteriormente alla presentazione di questa petizione (essa fu presentata il 7 giugno 1867) venne promulgata la legge del 2 febbraio 1868, numero 4208, colla quale si è fatta facoltà di accordare le pensioni per i morti di Lissa anche nei casi in cui il matrimonio non era civilmente valido.

Per questa ragione, la Commissione, che aveva presa la conclusione d'inviare questa petizione al ministro della marina prima che la legge fosse pubblicata, crede che forse a quest'ora si sarà provveduto. Ad ogni modo però non c'è nessun male nell'inviare questa petizione al ministro della marina, acciocchè provveda nel caso che questa pensione non sia ancora stata concessa.

(La Camera approva l'invio al ministro della marina.)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe in secondo luogo lo svolgimento della proposta di legge dei deputati Carini e Sanguinetti...

BERTI. Mi permetto di osservare all'onorevole presidente che vi sono tre o quattro petizioni, le quali sono già state rimandate varie volte, e che si riferi-

scono ad argomenti di una certa importanza. Io quindi pregherei la Camera di permettere che si riferiscano, e di accordare la parola anche al relatore Moretti.

PRESIDENTE. La Camera ha deliberato che si trattasse in questa tornata specialmente della petizione raccomandata dall'onorevole Torrigiani, e nello stesso tempo fissò all'ordine del giorno di questa stessa tornata parecchi altri argomenti.

Siccome potrebbe mancare il tempo per esaurire questa seconda parte dell'ordine del giorno, stimai bene di passare allo svolgimento delle proposte di legge.

BERTI. Io credo che non mancherà il tempo; e siccome è presente il relatore, a cui ho accennato, prego la Camera a voler fare luogo a questa relazione.

PRESIDENTE. Se la Camera non ha difficoltà, può sentirsi ancora la relazione su questa petizione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Moretti.

(Applicazione della legge 7 luglio 1866.)

MORETTI. G. B., relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera intorno alla petizione 11,849, colla quale il vescovo di Ceneda, provincia di Treviso, chiede che nella valutazione dei beni immobili appartenenti a quella Mensa, e nella commisurazione della rendita relativa 5 per cento da iscriversi a favore di quella nel Gran Libro del debito pubblico, venga ordinata l'esatta applicazione della legge 7 luglio 1866, e suo regolamento 21 stesse mese, astraendo da quanto dispone in contrario l'articolo 3 del regio decreto 4 novembre 1866, n° 3346.

La Mensa vescovile di Ceneda ragiona a questo modo: nelle provincie venete sin dal 1860 il Governo aveva assoggettato ad una *tassa percentuale* tutti gli immobili nei singoli loro passaggi; ma perchè questi immobili di proprietà di corpi morali non potessero facilmente sfuggire a questa *tassa*, aveva stabilita una prescrizione di legge, per la quale questi corpi morali avrebbero dovuto pagare il 2 per cento ogni decennio.

Ora, per determinare il valore di questi immobili ha stabilito che, ove fossero mancati fatti positivi, si determinasse il valore di questi immobili al centuplo della imposta ordinaria.

Questo provvedimento fu adottato sempre; per lo che tutti i corpi morali in tutte le loro notifiche si contentavano di determinare questo valore col centuplicare il tributo ordinario.

È certo però che tal modo di valutare i beni stabili era al disotto del vero.

Veniva il fortunato momento, in cui le provincie venete furono aggregate al regno d'Italia e con decreto del 1866 si attivò anche in queste provincie la legge 7 luglio 1866, e con altro decreto del 4 novembre 1866 si stabilì che dovesse servir di regola all'iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico il 5 per cento sul va-

lore degl'immobili, come è determinato per l'equivalente d'imposta.

Di qui ne segue che, ammettendosi questo sistema, quei corpi morali vanno a soffrire un gran pregiudizio a confronto del sistema accolto in tutte le parti del regno rispetto al modo di valutare la rendita secondo la *tassa per le manimorte*.

Il vescovo di Ceneda, per la Mensa vescovile, assicura che, raggugliando la rendita col sistema dell'equivalente d'imposta alla ragione del 5 per cento, anzichè col sistema della *tassa di manomorta*, la differenza va ad eccedere il terzo della rendita effettiva. Domanda dunque che, per uguaglianza di trattamento, sia applicato anche nel Veneto il sistema vigente in tutto il resto d'Italia.

La Commissione, pensando che la domanda della Mensa vescovile in discorso è improntata da principii di giustizia, domandando essa sostanzialmente una eguaglianza di trattamento, vi propone l'invio della petizione al Ministero delle finanze.

BERTI. Io accetto la proposta che la petizione della mensa vescovile di Ceneda e le altre che vi si riferiscono siano inviate al ministro delle finanze. Credo però si possa provvedere alla domanda dei petenti in via amministrativa, senza che sia necessario che si presenti un progetto di legge alla Camera. La questione si può ridurre, a mio avviso, nei seguenti termini semplicissimi.

Per la legge 7 luglio 1866 l'iscrizione della rendita a favore del clero deve farsi sulla base della *rendita accertata e sottoposta alla *tassa di manomorta**. Questa *tassa di manomorta*, commisurandosi sul valore medio degli annui prodotti durante un triennio, corrisponde quasi alla rendita reale. Onde può dirsi che, seguendo questo criterio, la rendita iscritta a favore del clero pareggia la rendita reale.

Nelle provincie venete, non essendo in vigore la *tassa di manomorta*, si determinò nell'estendere alle medesime la mentovata legge che la rendita da iscriversi a favore del clero sarebbe corrispondente al cinque per cento del valore degli immobili denunciato e sottoposto all'*equivalente dell'imposta*.

Questo metodo di accertamento sostituito alla *tassa di manomorta* torna, per la diversità dei risultati, a grave scapito del clero veneto.

E basta, per convincersi, paragonare l'iscrizione che risulta dalla conversione dell'asse ecclesiastico con il criterio della *tassa di manomorta* l'iscrizione che risulta dalla conversione fatta con le norme dell'*equivalente di imposta*. Vi è una differenza in meno assai notevole a danno degli enti ecclesiastici, la cui conversione si effettua con questa ultima norma.

E ciò perchè l'*equivalente d'imposta* è desunto dalla rendita censuaria la quale è molto al disotto della rendita reale.

Ora, non potendosi supporre che il legislatore ab-

bia voluto stabilire una norma per la conversione dell'asse ecclesiastico nel Veneto, ed altra norma diversa per la conversione dell'asse ecclesiastico nelle altre provincie del regno, è chiaro che si deve introdurre parità di trattamento e far sì che il clero veneto percepisca la stessa misura di rendita che la legge assegna al clero delle altre provincie.

E benchè non sia stata estesa alle provincie venete la tassa di manomorta, pure nulla osta a che si prendano per base dell'iscrizione della rendita le norme delle medesime, anzichè quelle dell'*equivalente d'imposta* secondo l'articolo 3 del decreto 4 novembre 1866.

È vero che la legge del 1867 stabilisce nell'articolo 2 che la rendita da iscriversi nelle provincie venete sia in corrispondenza all'*equivalente d'imposta*. Ma questa disposizione, come ognuno vede, si riferisce unicamente agli enti ecclesiastici soppressi con l'articolo primo e non a quelli conservati. Per gli enti ecclesiastici soppressi, siccome l'iscrizione va a favore del fondo pel culto, che in sostanza è una istituzione governativa, non vi è assoluta necessità di sostituire un criterio ad un altro. Ma questa necessità sussiste per gli enti conservati se vuolsi che il clero veneto sia pareggiato nel trattamento all'altro clero del regno.

Preme che ciò si faccia, e prontamente, ed io credo che non occorra un provvedimento legislativo, ma un semplice provvedimento amministrativo.

E se per caso il signor ministro crede che vi possa essere qualche cosa nelle nostre leggi che si opponga, io allora lo prego di studiare sollecitamente la questione e di chiedere alla Camera in via d'urgenza che la legge del 1866 e quella del 1867 siano applicate con eguali norme in tutte le provincie del regno.

CAMBRAÏ-DIGNY, *ministro per le finanze*. Trattandosi di studiare una questione, io non ho difficoltà di accettare il rinvio, ben inteso riservandomi di esaminare la questione e riferirne alla Camera quando mi sembri che da essa debba dipenderne la soluzione.

PRESIDENTE. La Commissione propone l'invio al Ministero della petizione 11,849.

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

(Fabbricazione di tre cattedrali.)

MORETTI G. B., *relatore*. Mi permetto di riferire alla Camera con due sole parole sopra altre tre petizioni pertanto rispettivamente i numeri 11,855, 12,037 e 12,161, presentate dal capitolo della chiesa cattedrale di Ceneda e dalla fabbriceria della chiesa cattedrale di Vittorio e dal capitolo della cattedrale di Treviso.

Coteste petizioni versano sugli stessi fatti sui quali trattenni poc'anzi la Camera, e si raccomandano, nello stesso modo ed hanno le stesse conclusioni.

Io quindi propongo anche su queste petizioni l'invio al ministro delle finanze.

(È approvato.)

SVOLGIMENTO DI UN DISEGNO DI LEGGE DEI DEPUTATI CARINI E SANGUINETTI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento del disegno di legge presentato dai deputati Carini e Sanguinetti per esonerare dalla tassa di ricchezza mobile gli stipendi non maggiori delle lire 2000.

La parola è al deputato Carini per sviluppare il suo progetto di legge. (V. Stampato, n° 210)

CARINI. Io non credo, o signori, di dovere spendere molte parole per esporre le varie ragioni di convenienza e di opportunità, di equità e di giustizia, e direi quasi di moralità, ai quali s'informa il progetto di legge di cui io ed il mio onorevole collega Sanguinetti vi domandiamo la presa in considerazione.

Credo bensì dover dire anzitutto, e brevemente, alla Camera come è che, nel reclamare oggi un provvedimento destinato a migliorare le condizioni delle classi meno agiate e meno favorite degli impiegati dello Stato, io mi trovi associato con quello appunto de' miei colleghi in quest'Aula, cui mi pare debba essere rimasto come un rimorso di coscienza se la posizione almeno degli ufficiali inferiori dell'esercito non abbia già ottenuto quel miglioramento che da tutti è riconosciuto necessario e consentito, se non da tutti egualmente reclamato e patrocinato.

La Camera rammenterà come nell'ultima discussione del bilancio della guerra io l'abbia vivamente interessata a voler promuovere dal ministro della guerra, che di certo non avrebbe desiderato di meglio, la revisione della tariffa degli stipendi attualmente vigente per gli ufficiali subalterni, la posizione dei quali, bisogna pur dirlo, è ridotta ormai ad una condizione affatto impossibile se non possono sopperire, con mezzi propri di fortuna, alle esigenze più importanti della vita.

Quella proposta, se non mi fo illusione, incontrò su tutti i banchi di quest'Assemblea tante e sì evidenti adesioni, che l'egregio amico mio l'onorevole Farini credette poter domandare (e non senza ragione) di estenderla a tutta la classe degli ufficiali inferiori, che è quanto dire dal sottotenente sino al capitano. Se non che l'onorevole mio avversario di quel giorno, e mio potente alleato d'oggi, l'onorevole Sanguinetti, venne fuori malauguratamente, me lo lasci pur dire, con tutta la bassa congerie (dico *bassa* nel senso puramente gerarchico della parola) degli impiegati civili; e, come suole fatalmente accadere quando, invece di riparare gradatamente alle cose più urgenti, si vuole abbracciare tutto e provvedere a tutto in una sola volta, sollevò una tempesta nella quale doveva naufragare la mia povera proposta.

Dissi naufragare, quantunque la espressione non sia propria; imperocchè quella proposta non andò intera-

mente perduta, ma fu messa quasi a ricovero mercè una mozione del mio ottimo amico Macchi, il quale, vedendo le cose farsi grosse e la mia proposta pericolare (non poteva certo essere ispirato da alcun sentimento avverso, egli che si onora di essere uno dei più distinti rappresentanti della democrazia italiana), propose l'ordine del giorno puro e semplice, lasciando così che a tempo meno infausto e a venti più propizi quella povera proposta potesse venir rimessa a galla. Nè io ne fo cenno, o signori, per richiamare oggi su di essa l'attenzione della Camera; quantunque, non lo dissimulo, avrei vivamente desiderato, ed avevo anzi sperato che, nel presentare il nuovo progetto di bilancio, l'onorevole ministro della guerra, con maggiore autorità della mia, avesse insistito per l'attuazione immediata di quel provvedimento.

Ma, signori, chi di voi non è oggi convinto che nelle attuali condizioni del nostro paese, col rincaro continuo d'ogni oggetto necessario alla vita, col diluvio perpetuo di nuove imposte che escono votate da quest'aula, un impiegato dello Stato, il cui stipendio è inferiore alle lire 2000, o non può vivere, o deve vivere fra gravissimi stenti e durissime privazioni?

E se questo è vero per gl'impiegati civili, che dire degli impiegati militari, degli ufficiali subalterni soprattutto, a cui è legge, e legge rigorosa, una condotta irriprovevole, una tenuta dispendiosa, una vita di continui andirivieni, ed a cui specialmente, per la loro stessa posizione, per quei riguardi che si debbono verso i loro stessi subordinati, fino le privazioni si rendono assai sovente impossibili?

« Un esercito, scrive un illustre autore francese, si compone di un gran numero di uomini, e perchè esso possa regolarmente funzionare è necessario che si provveda ai bisogni di questi uomini, nelle diverse posizioni in cui si possano trovare, durante il tempo in cui li copre la bandiera della nazione. »

Ora, o signori, ognuno di voi avrà un figlio, un fratello, un parente, un amico nell'esercito, e si fa presto a venire alla dimostrazione aritmetica dell'inconveniente che io vi segnalo.

Un sottotenente, e son parecchie migliaia gli uffiziali di tal grado, sapete, o signori, quanto ricava dal suo stipendio mensile? Ricava appena 123 lire!

Ora, io domando a chicchessia, non dico a Firenze, a Milano, a Napoli, a Torino, nelle nostre grandi città, ma nelle più piccole città, negli ultimi villaggi d'Italia, come farà quel povero uffiziale, se non ha mezzi particolari di fortuna, se non dev'essere di peso alla sua famiglia, per cavarsi da questo terribile dilemma: non far debiti da un lato, provvedere dall'altro al mantenimento, all'alloggio, alla tenuta, al suo piccolo servizio, avendo sempre sulle spalle quella spada di Damocle, che è il regolamento di disciplina.

Ma, o signori, se volete che le vostre leggi siano eseguibili e rispettabili, bisogna mettere gli uomini in

condizione di adempiere onestamente ai loro doveri; o riparate allo sconcio, o riformate il regolamento di disciplina. Se non potete esser giusti, vi sarà forza di esser logici.

Ma le finanze (mi pare di sentirmelo dire), le economie tanto reclamate, il disavanzo, la necessità di mettere in ordine i nostri bilanci? Mi pare di vedere il ministro delle finanze fare le sue riserve, tuttochè mi lusinghi che, in quel caso, anche i suoi colleghi verrebbero a farne in favore della mia mozione. Ebbene, o signori, io non esito a rispondere a ciò che, se è necessario ed urgente di mettere in assetto le nostre finanze, è anche urgente e necessario il far cessare uno stato di cose che si può dire evidentemente immorale!

Non è una buona economia, o signori, il chiudere gli occhi e gli orecchi su di un inconveniente di questa natura. Se questa povera Italia non riesce a trovare i mezzi di avere un esercito corrispondente ai suoi bisogni ed alla sua grandezza, ebbene, io lo dico con dolore, ma arditamente, riducetelo pure l'esercito; riducetelo tanto che vi parrà necessario, ma mettete almeno quelli che vi rimarranno in condizioni da non fare disonore alla loro divisa! Starei quasi per dire che converrebbe piuttosto abolire sin le spalline, i cinturini d'argento, tutti quei piccoli ornamenti che restano ancora nella meschina divisa dei nostri ufficiali; bisognerebbe fare come si è fatto per la truppa, lasciarli con un povero cappotto, unica veste che copre il nostro soldato tanto contro le intemperie in campagna, quanto nelle sue funzioni di parata!

Del resto, o signori, io non mi estenderò più oltre su queste considerazioni che si discostano alquanto dallo scopo della nostra mozione, e ritorno ad essa brevemente. Voi avete l'altro giorno votato un nuovo decimo d'aumento sulla tassa di ricchezza mobile. Ora, non vi pare, o signori, che sia appunto questo il momento di apportare un'equa se non completa riparazione all'inconveniente che vi ho segnalato? Non vi pare che debbano almeno essere esclusi da quel nuovo ed eccessivo balzello coloro appunto fra gl'impiegati dello Stato il cui stipendio vi è dimostrato insufficiente a provvedere a' loro primi e più indispensabili bisogni?

Io non insisterò lungamente sul provvedimento che sollecitiamo dalla Camera, dirò solamente che, limitata come è la nostra proposta ai piccoli stipendi inferiori alle lire due mila, senza arrecare grave discapito agl'introiti che il ministro delle finanze si promette da questa tassa, apporterebbe un certo sollievo alla classe meno favorita degl'impiegati dello Stato.

Io calcolo, per esempio, per gli uffiziali dell'ordine subalterno che, affrancati dalla tassa della ricchezza mobile gli stipendi dalle 1600 alle 2000 lire, il sollievo che ne verrebbe corrisponderebbe quasi alla metà dell'aumento che so essere intenzione dell'onorevole ministro della guerra di proporre alla Camera come in-

dispensabile nel riformare le tariffe attuali degli uffiziali subalterni.

Del resto, o signori, noi non insistiamo perchè la nostra proposta sia adottata dalla Camera così come venne redatta; il nostro scopo è solamente quello di chiamare su questo stato di cose la sua attenzione, nè dubitiamo che sin d'oggi essa voglia prenderla in considerazione.

Alle obiezioni che ci si potessero fare noi sentiamo di poter rispondere vittoriosamente il giorno in cui la nostra proposta sarà ripresentata alle vostre definitive deliberazioni.

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze*. Io, come sempre, non voglio oppormi precisamente alla presa in considerazione di questa proposta di legge; desidero per altro fare delle riserve e sottoporre qualche osservazione alla Camera.

La proposta di esonerare dalla tassa di ricchezza mobile gli stipendi che non oltrepassano le lire 2000 è una innovazione su cosa già deliberata in questo medesimo anno, perchè è stata votata una legge in cui si è parlato anche della ricchezza mobile, alla quale sono state introdotte delle modificazioni, e questa, a dire il vero, non è stata neppure discussa.

Io mi permetto di sottoporre questa considerazione all'onorevole Carini ed alla Camera, perchè non mi parrebbe che ciò fosse totalmente nelle consuetudini della Camera.

Debbo poi fare un'altra considerazione, come più volte ho ricordato in questa stessa adunanza. La Camera mi ha invitato a formulare un progetto di legge per il riordinamento delle imposte dirette, che io ho preso impegno di presentare al principio della futura Sessione; credo quindi che questa questione, che l'onorevole Carini avrebbe sollevata ora innanzi alla Camera, troverebbe veramente la sua sede in quel progetto di legge.

Del resto, fatte queste considerazioni, io, ripeto, non mi oppongo alla presa in considerazione di questo progetto di legge.

CARINI. Io debbo ringraziare l'onorevole ministro delle finanze, soprattutto per non essersi opposto, nonostante le apprensioni, che si potrebbero dire legittime da parte sua, alla presa in considerazione della mia proposta, lasciando così aperto il campo alla discussione; e ne lo ringrazio di cuore.

Quanto a me, lo ripeto (e credo che l'onorevole Sanguinetti sarà della mia stessa opinione), la nostra intenzione è di segnalare uno sconcio; se il Ministero crederà che non si debba esonerare dalla ricchezza mobile una data classe d'impiegati, ma che si debbano piuttosto riformare le tariffe dei loro stipendi, io non mi ci opporrò sicuramente; noi domandiamo soltanto

che l'inconveniente abbia a cessare, perchè più che un inconveniente si potrebbe dire uno scandalo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la presa in considerazione del progetto di legge dei deputati Carini e Sanguinetti.

(È preso in considerazione.)

SANGUINETTI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SANGUINETTI. L'onorevole Carini nell'esordio del suo discorso, se ho bene inteso, avrebbe detto che, se io mi associi a lui in questa proposta, forse l'abbia fatto per una specie di rimorso...

CARINI. Ma no; non è in questo senso.

SANGUINETTI... Vorrei dire che questa proposta è consentanea ai principii da me allora manifestati.

SVOLGIMENTO DI UNO SCHEMA DI LEGGE DEL DEPUTATO SARTORETTI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge del deputato Sartoretti, per la promulgazione nelle provincie venete e mantovana dei titoli V e XII del Codice civile.

La parola spetta all'onorevole Sartoretti per lo svolgimento della sua proposta di legge.

LACAVA. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ho già dato la parola all'onorevole Sartoretti. Parlerà in seguito.

SARTORETTI. Signori, tenendomi ben presente che si tratta soltanto della presa in considerazione del progetto di legge che ho avuto l'onore di presentare alla Camera, io mi limiterò a poche ed estrinseche osservazioni. D'altronde ella sarebbe cosa strana che, non avendo io proposto una legge nuova, ma soltanto la pubblicazione nel Veneto e nella provincia di Mantova di leggi già votate dal Parlamento italiano, venissi oggi ad esaminare l'intrinseca portata di queste leggi che si collegano ai sommi principii della libertà di coscienza e dell'uguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla legge, qualunque sia il culto che essi professino.

Egli è vero che l'onorevole ministro di grazia e giustizia ebbe già a presentare sino dallo scorso aprile un progetto di legge in forza del quale anche il Codice civile italiano e quindi anche le leggi sul matrimonio e sullo stato civile sarebbero promulgate nelle provincie venete e di Mantova. Ma noi non dobbiamo dissimularci che l'alta portata, la complessità, dirò così, di quel progetto di legge, la vastità delle questioni a cui essa già aperse l'adito, non rendono verosimile che si possa sì tosto discuterlo, molto meno poi nello scorcio di questa Sessione.

Qualunque sia poi la trattazione che subirà quel progetto di legge, qualunque sia l'accoglienza e le mo-

dificazioni che la Camera fosse per portarvi, noi dobbiamo tenere presente che una egualmente ampia discussione esso dovrebbe subire presso il Senato, e che, trattandosi non di una singola legge, ma di un intero corpo di legislazione, cioè di leggi civili, di leggi penali, di leggi statuenti e di leggi processuali, dovrebbe necessariamente intercedere uno spazio di tempo considerevole fra la pubblicazione di quelle nelle provincie di nuovissima annessione, ed il giorno in cui quelle leggi dovrebbero entrare in attività.

Laonde io crederei di non essere troppo temerario se presagissi che il Codice civile italiano non sarà verosimilmente messo in attività in quelle provincie avanti il 1° gennaio 1870.

Ora, se le leggi vigenti in quelle provincie, colle modificazioni e colle parziali deroghe che già vi furono apportate, segnatamente nei riguardi penali, sono corrispondenti abbastanza ai bisogni ed ai voti di quelle popolazioni, vi è però una parte della legislazione civile austriaca la quale mi sembra evidentemente in opposizione con alcuni principii fondamentali del nostro diritto pubblico interno, voglio dire con quelli già accennati della libertà di coscienza e della parità di tutti i cittadini dinanzi alla legge, qualunque sia il culto che essi professino.

Non è già, o signori, che io non renda largo omaggio al principio religioso; dichiaro anzi di parteciparvi anche individualmente, e di riconoscere bene auspicato il fondamento di una famiglia quando essa si inaugura sul principio religioso, ma noi dobbiamo, come legislatori, aver presente che la fede non si può imporre; dobbiamo considerare come leggi contrarie alla civiltà dei tempi, come contrarie ai principii del nostro diritto pubblico tutte quelle che impongono ad un uomo di essere o di simularsi credente; e sono tali appunto (senza dilungarmi in molte analisi) quelle del secondo capitolo della parte prima del Codice civile austriaco che riguardano il matrimonio, e tali non meno le disposizioni emanate il 19 dicembre 1815 dal cessato Governo austriaco intorno alla tenuta dei registri di nascita, di matrimonio e di morte.

D'altra parte noi dobbiamo considerare che, se da quelle leggi può andare offesa la libertà di coscienza di una parte di quei cittadini, ne va pure offesa la libertà di coscienza di una parte del clero, il quale trovasi costretto per una disposizione di legge civile a prestare il proprio ministero in atti civili talora in opposizione colle proprie convinzioni religiose.

Mi si dirà forse che questa mia proposta pecca di una tal quale impazienza, e mi si opporrà per avventura che tutte le altre provincie del regno aspettarono per alcuni anni la legge sullo stato civile dopo i fortunati avvenimenti del 1859 e del 1860.

Ma, signori, non è così facile il domandare che si sopporti con tanta pazienza l'indugio dalle popolazioni venete, quand'esse veggono che già in tutte le al-

tre parti del regno sono state attivate le leggi di cui ho parlato. E d'altra parte egli è frequente il caso in cui per approfittare di queste più libere leggi gli abitanti di quelle provincie ricorrono ad un sotterfugio, che non è certo plausibile, qual è quello di simulare una residenza in comuni di altre provincie, ove già è in vigore il Codice civile italiano. Questo sotterfugio è tanto meno plausibile, in quanto che se ne rendono bene spesso partecipi anche le autorità comunali. Egli è per ciò ch'io ho creduto di corrispondere ad un legittimo desiderio di quelle popolazioni coll'affrettare per le provincie venete, e per quella parte della provincia di Mantova, ove tuttora vige il Codice austriaco l'applicazione delle leggi sul matrimonio civile, e sullo stato civile, nonchè il relativo regolamento del 1° novembre 1865.

Sarebbe consono allo scopo di questa proposta di legge, qualora essa fosse onorata della vostra accoglienza, l'autorizzare il Governo del Re ad emanare le disposizioni regolamentari, coordinative e transitorie che esso riconoscerà opportune per l'esecuzione della legge medesima.

Non posso rinunciare alla parola senza far presente alla Camera che questo disegno di legge mi sembra di facile apprezzamento e tale da non dar luogo che a breve discussione anche ne'suoi particolari. D'altra parte esso rimarrebbe quasi senza effetto qualora ne fosse differita di troppo la discussione. Oserai quindi pregarla non solo di prenderlo in considerazione, ma eziandio di dichiararlo d'urgenza.

PRESIDENTE. Il deputato Lacava ha facoltà di parlare.

LACAVA. Io aveva chiesto di parlare appunto per oppormi alla presa in considerazione della proposta dell'onorevole Sartoretti; quindi parlerò contro la medesima.

Mi pare che la Camera sappia che l'onorevole guardasigilli ha proposto un progetto di legge nel quale all'articolo primo si dispone che il Codice civile sia applicato alla Venezia. Questo disegno di legge è già stato esaminato dagli uffici, e questi hanno nominato una Commissione la quale lavora intorno al progetto medesimo.

Ora, mentre questo disegno di legge è in via di presentarsi alla Camera per la discussione, non mi pare sia il caso di prendere in considerazione una proposta di legge con cui si applicherebbe alle provincie venete e mantovana una parte soltanto del Codice civile. Inoltre questo Codice non sarà da noi discusso articoli per articoli, ma se ne approverà l'estensione alle provincie venete e mantovana con un solo articolo di legge. Quindi se prendessimo in considerazione la proposta dell'onorevole Sartoretti, allora verrebbe il caso che noi dovremmo discutere ed applicare due titoli del Codice soltanto e non applicarlo tutto. E tanto più poi che nello stesso periodo di tempo che impiegheremmo per applicare questi due titoli del Codice,

potremmo applicarlo tutto, perchè, come diceva, non si tratterebbe di discutere il Codice, ma soltanto un articolo di legge, con cui si darebbe facoltà al Governo di pubblicare il Codice civile nelle provincie venete e in quella di Mantova.

Io credo quindi che la proposta dell'onorevole Sartoretti, per economia di tempo e per ragione di ordine e nell'interesse dell'applicazione dell'intero Codice civile, debba essere respinta.

Ecco quello che voleva dire alla Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Sartoretti ha facoltà di parlare.

SARTORETTI. Mi sia permesso di osservare che, qualunque sia certissimo che sul progetto di legge già presentato dall'onorevole ministro guardasigilli si stanno facendo degli studi da una Commissione, tuttavia io credo che sia nella convinzione di tutti noi che non è affatto verosimile che questo progetto venga adottato e tradotto in legge entro lo scorcio di questa Sessione.

Io poi amo richiamare le considerazioni dell'onorevole preopinante ad un fatto che mi sembra significantissimo.

Qui si tratta di leggi le quali hanno una intima connessione coi principii fondamentali che ci reggono. Noi abbiamo visto nel 1815 (o almeno lo videro i nostri padri), appena restaurati i Governi antichi, abbiamo visto con sollecitudine emanate speciali disposizioni circa il diritto di matrimonio, ed emanate senza attendere che fossero promulgati i nuovi Codici. Cito la patente 1° luglio 1815 del Governo austriaco, e noto che l'impero d'Austria aveva un Codice che era in vigore nei suoi Stati fino dal 1804, epperò non aveva che da promulgarlo nelle provincie lombardo-venete. Esso lo promulgò e lo mise in attività col 1° gennaio 1816, ma la patente sul matrimonio andò in vigore col luglio del 1815. Le istruzioni poi, a cui ho già accennato, intorno allo stato civile furono emanate nel corso dello stesso anno.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor ministro per dire il suo parere, perchè, a termine del regolamento, non si potrebbe più concedere la parola ad altri.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Io avrei voluto, come il mio collega ministro delle finanze, trovarmi in condizione di non dovermi opporre alla presa in considerazione della proposta dell'onorevole Sartoretti, ma sono dolente di dover invece dichiarare che non potrei quanto a me essere dell'avviso di autorizzarsi questa presa in considerazione.

La ragione è semplicissima.

Io ho avuto l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge con cui tra l'altro propongo di estendere il Codice civile del regno alle provincie venete. Ciò premesso, mi sembra evidente che, se si fosse fatta la proposta di distaccare dal progetto e discutere d'urgenza il primo articolo nel quale si parla di tutte le

leggi da estendersi al Veneto, io avrei potuto accettarla, perchè al certo si può osservare che sono capaci di essere disgiunte la parte del progetto che tende esclusivamente ad estendere tutta la nostra legislazione al Veneto, e la parte rimanente che si riferisce a modificazioni dell'ordinamento giudiziario, alla circoscrizione giudiziaria ed altro.

Ma quando si propone di smembrare dal Codice civile due titoli per estenderli alla Venezia, io non posso consentire a questa proposta.

La Camera sa che il Codice è un tutto armonico, è un insieme di cui non si può per avventura prendere una parte e lasciare le altre, senza turbarne l'economia e senza alterare il valore delle disposizioni in esso racchiuse.

Se la materia di questi due titoli costituisse almeno una legge isolata, e per i gravi inconvenienti accennati dall'onorevole preopinante si trovasse la necessità di estenderla più celeremente delle altre alle provincie venete, io avrei potuto non oppormi alla presa in considerazione. Ma qui si tratta di prendere due titoli di un Codice, lasciarne gli altri molti ed estendere questi due soltanto. Mi permetta l'onorevole proponente di osservare che questa è una di quelle cose le quali non saprei quasi comprendere, perchè il Codice, com'io diceva, si compone di diverse disposizioni, ciascuna delle quali è in relazione con l'altra; è un complesso di disposizioni che partono tutte dallo stesso ordine d'idee e di principii.

In conseguenza, mi perdoni l'onorevole proponente se io sono nella necessità di domandare alla Camera che questa sua proposta non sia presa in considerazione.

PRESIDENTE. Consulto la Camera se intenda di prendere in considerazione la proposta dell'onorevole Sartoretti.

(La Camera delibera negativamente.)

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER UNA PENSIONE ALLE VEDOVE DEI MEDICI MORTI PER LA CURA AI COLEROSI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge per una pensione alle vedove ed ai figli dei medici e chirurghi morti per servizio dei colerosi. (V. Stampato, n° 116-C)

La Camera ricorda che questo progetto è già votato da questo ramo del Parlamento, ed inviato poi al Senato, il quale lo modificò in alcune parti. La Commissione accettò interamente le modificazioni del Senato, salvo nel primo articolo che era così espresso:

« Art. 1. Sarà applicata la legge 14 aprile 1864, n° 1731, alle vedove ed alla prole dei medici e dei chirurghi non impiegati dello Stato che, inviati dal Go-

verno in località ove inferisse il *cholera morbus*, fossero morti per l'assistenza prestata ai colerosi. »

La Commissione della Camera dei deputati ha modificato questo articolo nel modo seguente:

« Art. 1. Le vedove e i figli dei medici e chirurghi morti di colera per l'assistenza prestata ai colerosi, avranno diritto ad una pensione annua dallo Stato, quando non siano altrimenti provveduti. »

Invito i membri della Commissione a recarsi al loro posto.

COMIN. Mi permetto di far osservare alla Camera che la decisione da essa presa riguardo a questo progetto di legge, che primo, credo, in questo genere è stato votato da un Parlamento, era essenzialmente diversa da quella che ci si riferisce qui all'articolo 1; essa aveva un senso molto più largo; era intesa a risolvere una questione elevata, aveva un carattere di riparazione, erasi fatta una questione, direi quasi, di rispetto per la scienza, e per coloro che cadono salvando gli altri.

A me pare che il concetto primitivo dell'articolo, quale era nella legge approvata dalla Camera, avrebbe dovuto essere reintegrato. Dacchè i membri della Commissione non si sono indotti ad accettare il testo adottato dal Senato (ed in ciò li lodo), io li pregherei di volere restituire il testo quale era nella legge precedentemente dalla Camera votata.

Questo testo comprendeva per le pensioni non solo le vedove ed i figli, ma gli ascendenti, cioè il padre e la madre del medico, persone che per la morte di questo loro figlio restavano senza sussidio alcuno. Ed era logica questa disposizione, perchè io non so comprendere davvero la differenza che passa fra una vedova che perde il marito in una epidemia ed un padre che perde l'unico figlio dal quale traeva il suo sostentamento.

Io pregherei l'onorevole presidente a volersi compiacere di far dare lettura del progetto di legge come era stato dapprima votato dalla Camera.

PRESIDENTE. L'articolo 1 del progetto approvato dalla Camera era questo:

« Le vedove ed i figli dei medici e chirurghi morti in servizio fisso o temporaneo dello Stato per l'assistenza prestata ai colerosi avranno diritto ad una pensione annua dallo Stato, che negli altri casi sarà a carico delle provincie nel cui territorio hanno assistito ai colerosi.

« Se essi fossero provveduti di altra pensione, questa sarà imputata nell'ammontare di quella cui avrebbero diritto secondo la presente legge. »

(Il ministro dell'interno dirige qualche parola sotto voce all'onorevole Comin.)

COMIN. Lascio da parte la questione che l'onorevole ministro dell'interno mi accennava, che, cioè, la Camera non aveva approvato l'articolo che io aveva proposto in quella congiuntura.

Quello che la Camera aveva respinto allora, fu un successivo articolo inteso a far sì che l'effetto di questa

legge avesse forza retroattiva, cioè cominciasse dal principio dell'ultima epidemia che afflisse l'Italia nel 1865, ma è ora di nessuna utilità l'insistere...

PRESIDENTE. Io prego l'onorevole Comin di avvertire che si farebbe una discussione vana, se non si raggiresse sulla proposta della Commissione.

COMIN. Capisco che sarebbe una questione secondaria e la lascio.

Quello di cui prego la Camera si è di voler comprendere nell'articolo primo quelle persone della famiglia, che, per la morte di questo medico caduto curando gli altri, restano senza pane.

Io, lo ripeto, a mio modo di vedere, non so trovare differenza tra il padre che rimane senza sostentamento e la vedova del medico che rimane nella stessa situazione.

Quindi pregherei la Commissione a voler modificare l'articolo in questo senso, cioè, « le vedove e i figli, i padri e le madri; » e torno a pregare la Camera di così approvarlo.

Properrei quindi quest'emendamento.

CADORNA, ministro per l'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

CADORNA, ministro per l'interno. Mi permetta la Camera di definire il meglio che io saprò la questione, perchè, in verità, non è cosa tanto facile a fronte di tre redazioni assolutamente diverse.

Infatti, la prima adottata dalla Camera dei deputati, la seconda adottata poi dal Senato e la terza che è ora proposta dalla Commissione diversificano l'una dall'altra.

In queste tre proposte le ipotesi di fatto sono tre. Si tratta, cioè, di medici e chirurghi morti per l'assistenza prestata ai colerosi, che fossero in servizio fisso dello Stato, ovvero di medici e chirurghi che fossero temporaneamente mandati dallo Stato sempre per la cura dei colerosi, e finalmente di medici e chirurghi che fossero in servizio fisso o temporaneo di comuni o di provincie.

Ecco le tre ipotesi di fatto.

Nella disposizione votata dalla Camera dei deputati, e che si comprendeva nell'articolo primo, era adottato questo sistema, che non avessero la pensione dallo Stato se non se i figli e le vedove dei medici e chirurghi morti in servizio fisso o temporaneo dello Stato per l'assistenza prestata ai colerosi.

Quanto poi alla terza ipotesi di fatto, cioè ai medici e chirurghi che erano a servizio delle provincie o dei comuni, si prescriveva che in questo caso la pensione fosse obbligatoriamente a carico della provincia o del comune.

Ond'è che, con questa disposizione, non si lasciava neppure la libertà alle provincie ed ai comuni di dare la pensione o di non darla.

Questa è la soluzione che alle tre ipotesi di fatto da

me enunciate dava l'articolo primo della legge votata dalla Camera.

Passata la legge, come si disse, all'altro ramo del Parlamento, coll' articolo primo da esso modificato, della prima ipotesi di fatto, cioè quanto ai *medici e chirurghi in servizio fisso dello Stato*, non se ne fece alcun cenno lasciandoli nel diritto comune; si sancì poi espressamente il diritto alla pensione verso lo Stato per i medici e chirurghi che fossero in servizio temporaneo, cioè in missione per questo speciale oggetto.

Quanto poi alla terza ipotesi di fatto, cioè ai medici e chirurghi, i quali fossero al servizio delle provincie e dei comuni, si partì dalla base che la pensione fosse un debito dei comuni o delle provincie, ma non si volle introdurre nell'articolo una disposizione che rendesse obbligatoria per i comuni e per le provincie questa pensione, essendosi ritenuto che si dovesse lasciarli nella libertà di stabilire e di determinare ciò che credessero più opportuno per questo oggetto. Tale è il secondo sistema.

Viene ora un terzo sistema che è quello ora proposto dalla Commissione...

MACCHI, *relatore*. È il primitivo.

CADORNA, *ministro per l'interno*. Ma non li primitivo votato dalla Camera.

MACCHI, *relatore*. No.

CADORNA, *ministro per l'interno*. Sta bene; perchè ora non prendo in considerazione che i sistemi adottati dai due corpi deliberanti, ed il terzo della Commissione attuale.

Questo terzo sistema consisterebbe nel dare in tutte e tre le ipotesi di fatto sopra enunciate, e senza distinzione, il diritto alla pensione, da pagarsi sempre dallo Stato, alla vedova ed ai figli dei medici e chirurghi morti di colera per l'assistenza prestata ai colerosi; cosicchè lo Stato, secondo questa proposta, sarebbe obbligato a pagare la pensione tanto per la morte di medici fissi, che temporari dello Stato, quanto di medici in servizio dei comuni e delle provincie.

Tale è la proposta attuale della Commissione, ed in ciò si differenziano le tre proposte ed i tre sistemi.

Ora ce ne sarebbe un quarto stato indicato dall'onorevole deputato Comin, il quale mi pare volesse attribuire il diritto alla pensione, non solo alla vedova ed ai figli dell'estinto, ma vorrebbe estenderlo anche ai congiunti...

COMIN. Al padre ed alla madre; ai genitori.

CADORNA, *ministro per l'interno*. Estenderebbe dunque questo diritto alla pensione agli ascendenti del morto. Sarebbe questo un quarto sistema diverso dai tre che or ora ho indicati per ciò solo che riguarda gli aventi diritto alla pensione nel caso che sia dovuta. Credo

che con ciò possa essere chiarita, almeno, la questione di fatto.

Quanto poi al sistema che possa essere più conveniente di seguire, debbo dichiarare che il Ministero difende e desidera che sia adottata la redazione votata dall'altro ramo del Parlamento.

Con questa redazione il Senato non si è scostato dalla base fondamentale dell'articolo che era stato adottato da questa Camera.

Esso non credette si dovesse fare una speciale disposizione per i medici e chirurghi che sono in servizio fisso dello Stato. Mantenne poi il diritto alla pensione, ed il debito dello Stato per la medesima in favore di quei medici e chirurghi che abbiano avuto una speciale missione dallo Stato per quel solo oggetto. Ciò era pure disposto nell'articolo votato da questa Camera; nè sull'utilità e giustizia di questa disposizione vi può essere alcun dubbio. Essa è il vero soggetto della legge. Si è poi scostato il Senato dalla redazione votata da questa Camera, inquantochè ha creduto di non dovere imporre assolutamente e rendere obbligatoria ai comuni ed alle provincie la spesa di queste pensioni, che nel primitivo progetto, stato adottato dalla Camera dei deputati, era dichiarata obbligatoria per i comuni e per le provincie.

MACCHI, *relatore*. Domando la parola.

CADORNA, *ministro per l'interno*. Porto pertanto opinione che convenga assolutamente attenersi alla redazione adottata dal Senato, la quale corrisponde alla vera necessità del soggetto che non lascia alcun caso senza provvedimento, per ciò che può riguardare lo Stato, e che per altra parte evita di togliere ai comuni ed alle provincie quella libertà che è consentanea ai principii delle nostre leggi, lasciando che si possano prendere o preventivamente gli accordi opportuni coi medici e coi chirurghi, o che posteriormente diano quelle disposizioni che credano opportune.

Voglia poi considerare la Camera che, ove si entrasse nel sistema che lo Stato debba pensionare, senza differenza alcuna, tutte le vedove ed i figli di medici in servizio dello Stato e di tutti gli altri che siano al servizio dei comuni morti, e che siano morti in dipendenza dell'assistenza prestata ai colerosi, vorrebbe giustizia che lo stesso trattamento si facesse a tutti quegli altri individui, i quali, avendo prestato identici od analoghi servizi, fossero pure morti in conseguenza dei medesimi.

Ora, o signori, voi ben vedete in quale campo si entrerebbe necessariamente ove venisse dalla Camera adottato un tale principio. Perchè negherete il diritto alla pensione alle vedove ed ai figli dei notai, i quali per debito del proprio ufficio debbono accostarsi ai colerosi per ricevere i loro testamenti? Come potete negarlo alle vedove ed ai figli degli infermieri degli ospedali, che parimente cimentarono la vita, e che ve

l'abbiano perduta? Perchè lo negherete alle vedove ed ai figli degli speciali, e di tutti coloro che, facendo operazioni di flebotomia, od altre che non si fanno nè dai medici nè dai chirurghi, abbiano pur sacrificato la vita? Perchè non concederete egual diritto a coloro che siano periti per aver reso gli ultimi uffici ai morti, trasportandoli, o seppellendoli, ufficio questo pericolosissimo, ma importantissimo per la pubblica salute?

No, non sarebbe giustizia, o signori, applicare a tali servizi un trattamento diverso da quello che si riserverebbe ai medici e chirurghi.

Una delle due: o bisogna entrare nel sistema di dare il diritto alla pensione alle vedove ed ai figli di tutti coloro che si trovano in analoghe circostanze, o bisogna limitare la pensione alle vedove ed ai figli di coloro che riceverebbero specialmente incarico dallo Stato, di compiere l'ufficio speciale di curare ed assistere i colerosi.

Per queste ragioni io prego la Camera di accettare l'articolo come fu adottato dall'altro ramo del Parlamento.

MACCHI, relatore. Bisogna che la Camera sopporti che io in brevi parole rammenti la storia di questo progetto di legge.

Esso venne presentato a voi, o signori, per iniziativa parlamentare, quando il sentimento pubblico era commosso dalla grande sventura del colera che mieteva tante vite in molte parti d'Italia. I proponenti avevano creduto che, quando un medico il quale oltre alla propria vita, che deve essere cara a tutti (non foss'altro perchè essa è una missione), ha una famiglia, non dovesse avventurare la vita propria per assistere e difendere l'altrui senza avere dalla società l'affidamento, che, morendo, non lascierà nell'estrema miseria la propria famiglia.

Trattandosi di una calamità generale, di una calamità di tale natura che non si può distinguere in piccoli comuni, hanno creduto i vostri colleghi proponenti che fosse debito dello Stato il provvedere a tutti indistintamente questi medici, e si portò in discussione il progetto di legge formulato in questo senso.

Il ministro dell'interno e delle finanze d'allora, il deputato Rattazzi, vedendo tal progetto di legge, parve ne rimanesse sgomentato per quelle ragioni finanziarie che oggi hanno allarmato l'attuale ministro dell'interno. Si credeva che, quando lo Stato avesse a sobbarcarsi all'impegno di pensionare tutte le famiglie dei medici che muoiono nell'assistere i colerosi, avesse ad incontrare una passività troppo sproporzionata alle sue forze, poichè allora non si è saputo, neanche per approssimazione, fare i conti preventivi delle spese eventuali.

La Camera, indotta dalle parole del ministro Rattazzi, ha acconsentito, o dirò meglio si è rassegnata a votare le modificazioni proposte da lui, per le quali si

era fatta una distinzione fra medici e medici. Si disse: quei sanitari che sono mandati dallo Stato li pagherà lo Stato; quegli altri che saranno mandati dalle provincie o dai comuni dovranno essere pagati dai comuni e dalle provincie.

La Commissione riluttò a questa proposta; ma la maggioranza, bisogna che lo dica, una lieve maggioranza della Camera allora l'ha approvata.

Portato il progetto di legge in Senato, questo ovviamente trovò che non era di nostra competenza, forse non era neanche giusto, che volessimo imporre ai comuni ed alle provincie un nuovo onere; ed ha modificato il progetto di legge in questa parte che è sostanziale. Esso volle che lo Stato paghi la pensione alle famiglie di quei soli medici che morranno in servizio dello Stato, cioè mandati da lui ad assistere i colerosi, lasciando che le provincie ed i comuni, se vogliono, paghino le famiglie dei medici mandati da loro, che per disgrazia avessero a morire.

Ma, d'allora in poi, o signori, voi sapete che passò un anno, talchè la vostra Commissione ha potuto fare i necessari studi sui dati fornitici dalla triste esperienza; ed ha trovato che, quando si avesse ad approvare il progetto di legge tale quale venne modificato dal Senato, a carico dello Stato non rimarrebbe che la famiglia di un solo medico. E notate che i conti vennero fatti sull'epidemia del 1867, che pur troppo fu una delle più calamitose, una di quelle che abbiano più vastamente funestata l'Italia.

Invece, se si avesse ad approvare il progetto quale era stato primitivamente proposto dai vostri colleghi e da noi ora riprodotto, per cui lo Stato deve accordare equamente la pensione, senza fare dinanzi alla morte differenza di sorta tra l'uno e l'altro medico, vi sarebbero a sussidiare quattro famiglie.

Ora io vi domando, o signori, se in questo stato di cose la vostra Commissione non ha adempiuto il suo dovere rispettando il principio di libertà che aveva mosso il Senato a togliere l'obbligo che imponeva per legge ai comuni ed alle provincie di accordare la pensione; ma, ristabilendo il testo della legge quale era stato proposto per iniziativa parlamentare, per cui lo Stato provvedesse a tutti.

Signori, pensate che si tratta di una malattia la quale, più che dalla scienza immatura e dalla insufficiente esperienza, può essere arrestata nel suo sviluppo dalle sollecite cure, dallo zelo generoso e dallo spontaneo accorrere dei medici.

Pensate che, se voi abbandonate i medici in queste tristi circostanze, ad onta dello zelo che è proprio di essi, e di cui hanno dato prove solenni in tutte le circostanze, se essi vedranno che quanto più animosi si avventurano alla terribile lotta, tanto più facile sarà per loro il lasciare indietro dei miseri figli, cui forse potrà mancare il pane; pensate, dico, che dalla vostra noncuranza può dipendere che la terribile malattia

faccia un'invasione più rapida e più funesta. Pensate che il sofisticare ed il lesinare per qualche centinaio di lire da darsi eventualmente di pensione potrebbe esporre il paese ad essere funestato cento volte più dolorosamente da questo flagello di quanto lo sarebbe ove il Governo provvedesse alle vedove ed agli orfani di questi infelici.

Io sono sicuro quindi che voi non esiterete ad approvare la proposta quale vi viene ora fatta di nuovo dalla vostra Commissione.

Ciò detto, per rivendicare la nostra dizione primitiva, e per dimostrare che noi, restituendola, abbiamo voluto in pari tempo rendere omaggio al voto del Senato (poichè non amiamo di metterci senza gravi ragioni in conflitto coll'altro ramo del Parlamento), bisogna che risponda una parola al ministro dell'interno, il quale disse che per analogia si potrebbero estendere queste pensioni a tanta gente, che in verità allora si che farebbe spavento ai contribuenti ed all'erario. Se ciò fosse, fra i due mali, il Parlamento sarebbe costretto a vedere quale sia il minore, nello stato così disastroso in cui si trovano le nostre finanze. Io so quale animo abbia il ministro, so quanto siano rette le sue intenzioni, quindi non parlo di lui, parlo in teoria. E so teoricamente che spesso accade che, quando si vuol troppo, si parviene a stringer nulla. Molte proposte di legge vennero qui esagerate nella loro portata da chi non ne voleva far nulla; me n'è testimone l'amico Massari, che ricordò questo fatto, or non è molto, in altra circostanza.

Adunque, poichè noi non possiamo provvedere a tutte le famiglie che sarebbero vittime del colera, non spingiamo le cose tant'oltre da indurre poi quelli tra i nostri colleghi, i quali fossero più d'ogni altra cosa preoccupati della questione finanziaria, a votar contro. Cominciamo a fare un passo; assicuriamo almeno un tozzo di pane alle vedove ed ai figli dei medici. Se in altre occasioni (il che non accada pur mai!) sventuratamente il nostro paese dovesse essere afflitto e devastato dal tremendo flagello, e vi fossero altre vittime, ed il Parlamento d'allora si trovasse in grado di allargar la mano, io vi assicuro che non rifiuterò certo il mio voto.

Prego voi, o signori, a non ricusare il vostro voto a questo progetto di legge per limitato che sia; è meglio poco che nulla.

CASATI. Credo che l'articolo 1, qual è proposto dalla Commissione, ecceda forse anche le sue intenzioni, in quanto che esso parla in modo generale delle vedove e dei figli dei medici morti di colera per l'assistenza prestata ai colerosi. Qui non si tratterebbe più solo di medici in servizio dello Stato od in servizio delle provincie o dei comuni, ma di qualunque medico, il quale nella sua clientela privata abbia curato un coleroso.

MACCHI, relatore. Sì, sì!

CASATI. Allora vede la Commissione fino a che punto si va.

Quanto poi all'emendamento proposto dall'onorevole Comin, credo che anche esso sia troppo largo. In genere io non ammetto il suo emendamento; ma credo che, anche entrando nel concetto del proponente, esso sia più largo di quel che intende; perchè dicendosi così genericamente che la pensione spetta ai genitori, ne viene per conseguenza che anche un padre od una madre che avesse otto figli, per esempio, i quali potessero tutti sovvenirla, nel caso che uno di questi fosse morto per servire i colerosi, essa nondimeno avrebbe diritto alla pensione. (*Movimenti*) Io credo che l'emendamento dell'onorevole Comin voglia restringersi al caso in cui il medico fosse figlio unico.

COMIN. Sì, sì: figlio unico!

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Prendo la parola con una certa titubanza, non so nascondere, in questa gravissima questione. Essa, almeno nella parte sostanziale, per lo scopo che si propone, essa non mi riguarda che indirettamente e di rimbalzo; ma non posso a meno di ricordare alla Camera come più e più volte si è quillamentata l'enorme cifra delle pensioni. A dir vero, mentre francamente m'associa al concetto espresso in questa proposta di legge, crederei conveniente di non estenderlo di troppo. L'onorevole Macchi ha accennato come il mio collega ministro dell'interno avesse in certa guisa proposto d'estendere queste pensioni anche a coloro che in diverso modo si trovano ad assistere i colerosi. Ora mi permetto di rettificare questo concetto. L'onorevole ministro dell'interno non ha certo voluto dir questo; esso ha avvertito come, entrando in questa via, saremmo logicamente condotti ad assicurare con una pensione l'avvenire delle famiglie di coloro che in occasione di epidemie si prestassero in qualsiasi modo all'assistenza dei colpiti dal morbo. Ora non posso a meno d'appoggiare il concetto dell'onorevole mio collega. Mi sono trovato in mezzo alle epidemie coleriche, ed ho visto alcuni individui gettarsi a corpo perduto nei pericoli dell'epidemia, assistere gli ammalati, trasportare i morti, arrischiarsi insomma quanto può arrischiarsi un medico. Laonde, se una volta entrassimo in quest'ordine d'idee, non sarebbe difficile nè ingiusto, diciamolo pure, di giungere fino a codesto limite; quindi l'ufficio di ministro delle finanze m'impone di non lasciarmi trasportare da un sentimento troppo generoso, e mi impone il dovere di rappresentare alla Camera che, entrando in questa via, si rischia forse di esagerare lo stesso concetto, e di arrecare un vero danno alle finanze dello Stato.

Io crederei opportuno di tenersi in quei limiti, in cui la Camera si era tenuta la prima volta, vale a dire di assicurare l'esistenza delle famiglie di quei medici che per avventura il Governo adopera straordinariamente nei casi di epidemia.

Io intendo perfettamente la necessità e l'opportunità di codesto provvedimento, imperocchè non è infrequente il caso di epidemie, nelle quali il Governo si trova costretto a spedire lontano dalle loro abitazioni dei medici, togliendoli alla loro clientela ed alla loro famiglia, per prestare la loro assistenza in luoghi dove i medici manchino o non siano numerosi abbastanza.

Comprendo pure benissimo che in questi casi il Governo deve provvedere all'avvenire della famiglia di coloro che esso stesso ha esposti ad un pericolo: ma, quanto al concetto generale, io non vorrei che una disposizione di legge così estesa, limitata poi alla sola classe dei medici, ingenerasse il dubbio che fra noi i medici, per soccorrere l'umanità in casi così gravi, abbisognino dell'incoraggiamento e della promessa di una pensione, imperocchè questo non è. Noi abbiamo visto in tutte le invasioni coleriche, come il ceto medico spontaneamente si è gettato in mezzo all'epidemia ad esercitare le sue funzioni, senza preoccuparsi dei rischi cui esponeva la propria esistenza.

Da un'altra parte credete che, se fosse pur vero che in qualunque luogo lo spavento della malattia arrivasse al punto di allontanare i medici dal loro ufficio, non sarebbe la promessa della pensione che ve li ricondurrebbe. Ma di ciò non è permesso neppure parlare, perchè questo esempio non si è dato, e non si darà in Italia.

Quindi, riepilogando, io credo veramente si debba riprendere il primo concetto della legge. E siccome la risoluzione che ha adottata il Senato, permettetemi di dirlo, mi pare conveniente anche per quella considerazione da noi fatta che, cioè, debbonsi lasciare le provincie e i comuni esercitare la loro libertà come meglio credono, mi parrebbe opportuno l'attenersi alla redazione proposta dal Senato.

Quanto poi alla proposta dell'onorevole Comin, a cui si potrebbero rivolgere alcune delle osservazioni che mi sono permesso di sottoporre alla Camera, potrei muoverne un'altra, mostrando come, accettando la sua idea, si uscirebbe dal sistema adottato in generale nella legge delle pensioni.

Non vado più oltre, e prego la Camera e la Commissione ad attenersi all'articolo quale fu adottato dal Senato.

RIGHI. (*Della Commissione*) L'onorevole Casati accennava al dubbio che la redazione dell'articolo primo implicasse un significato forse più esteso di quello che non ha voluto attribuirgli la Commissione; in quanto che, egli dice, qui si parla di beneficiare le vedove ed i figli di tutti i medici indistintamente, senza far parola di quelli che avessero ricevuto l'espresso mandato o del Governo, o dei comuni.

In nome della Commissione io mi credo autorizzato a rispondere all'onorevole Casati, che la redazione dell'articolo corrisponde perfettamente all'intenzione della Commissione e dell'onorevole relatore che lo

dettava. Ed infatti noi abbiamo considerato che ad ogni occorrenza in cui una regione od una provincia d'Italia venga invasa dal *cholera morbus* accorrono medici spontaneamente da tutte le altre parti, e vi accorrono senza brigare un mandato nè governativo, nè comunale, ma soltanto all'oggetto di soccorrere l'umanità sofferente.

Questo concorso spontaneo di tanti specialmente giovani medici nelle parti che vengono affette dal morbo produce due effetti estremamente benefici: quello di rendere possibile l'assistenza materiale agli infelici colpiti da tale malattia, e quello di istruire i medici che si portano sul luogo, nel vederne le varie fasi, e studiare i mezzi coi quali la si possa combattere, per modo che, avvenendo il caso che il colera si estendesse da una regione all'altra, essi possano fornire i lumi acquistati in virtù dell'esperienza.

Questi sono precisamente i motivi in forza dei quali la Commissione ha stabilito, e trovato perfettamente conveniente, anzi doveroso che il beneficio si estenda non solamente ai medici espressamente delegati dal Governo o dai comuni, ma anche a coloro i quali, sentendo la gravità del sacerdozio che professano, si danno a curare una tal malattia anche con pericolo della loro vita.

L'onorevole ministro delle finanze accennava, e ben giustamente, come il ceto medico in Italia non abbia bisogno di una spinta di materiale interesse per soddisfare ai propri doveri, per correre volenterosamente, ed oso dire lietamente, ovunque il pericolo si mostri, ovunque il suo intervento possa riuscire ad alleviare le umane sciagure.

Ad ogni modo, mentre applaudisco a quest'omaggio dovuto al ceto medico, non posso a meno di replicare che se questo mostra di sentire tanto altamente la propria missione da essere pronto in qualsiasi momento ad accorrere sul campo di battaglia, la nazione poi dal canto proprio non deve mostrarsi ritrosa, nè indifferente, ma deve corrispondere in tutto quel che possa ad un'opera tanto generosa.

Egli è in conseguenza di tutto questo e di quanto, con vero spirito umanitario, ebbe ad esporre l'onorevole mio collega relatore, che tutti gli argomenti che stanno a favore dei medici delegati dal Governo o dai comuni, credo possano invocarsi egualmente a riguardo dei medici che assumono l'iniziativa, e che si recano di loro propria volontà ovunque inferisca il colera.

Egli è certo che questi poveri medici sapendo che la loro famiglia non rimarrà abbandonata, nel caso di loro morte, alla più squallida miseria, ritroveranno una lena maggiore, o almeno il loro animo sarà meno conturbato nel momento in cui stanno per recarsi sul campo della lotta e del pericolo.

DE FILIPPO, *ministro di grazia e giustizia.* Io ho domandato la parola per dare un chiarimento, perchè per

verità mi ha fatto una grande impressione l'osservazione dell'onorevole Macchi relatore della Commissione, il quale riteneva che, redatto come è il progetto di legge dal Senato relativamente all'articolo 1, forse quasi nessuno potrebbe godere della benefica disposizione in esso racchiusa.

Ma, se io non m'inganno, a me pare che su questa parte il Senato non abbia fatto alcuna variazione, e che, salvo la modificazione introdotta quanto ai medici e chirurghi comunali e provinciali, nel resto è rimasto intatto l'articolo votato dalla Camera e se ne è solo cambiata la forma. Infatti invece di dire *del servizio prestato dai medici fisso o temporaneo*, ha esteso la legge del 14 aprile 1864 ai medici che non sono impiegati.

Ora l'articolo 24 di questa legge prevede il caso di cui ci occupiamo, e dà la pensione alla vedova ed alla prole di qualunque impiegato, il quale avesse perduta la vita per causa di servizio pubblico. Dunque nessuna innovazione è stata con ciò introdotta, ed una sola variante si riscontra nella seconda parte dell'articolo, rispetto alla quale in verità mi sia lecito osservare che il Senato si è ben apposto nel credere che noi non dobbiamo imporre un obbligo ai comuni ed alle provincie, e che se questi comuni e provincie vorranno stabilire una pensione in favore delle vedove e dei figli di quei medici che sono da essi incaricati in queste dolorose circostanze, certamente non saranno impediti da alcuno.

Perciò, siccome io veggo che per gli altri tre articoli la Commissione medesima non incontra difficoltà, io pregherei la Camera di approvare il progetto di legge tal quale ci è venuto dall'altro ramo del Parlamento, anche perchè in questa guisa solamente noi possiamo raggiungere lo scopo di veder subito diventare legge questo benefico progetto.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo domandata la chiusura, chieggo se è appoggiata.

(È appoggiata.)

CANCELLIERI. Io mi oppongo alla chiusura.

Avendo già domandata la parola ad oggetto di oppugnare il progetto di legge votato dal Senato, e ciò per considerazioni diverse da quelle accennate nella discussione impegnata sinora tra il Ministero e la Commissione, perciò chiedo mi si permetta di svolgere brevemente alcune idee per oppormi all'accettazione della legge votata dal Senato, dimostrando come nei risultati riesca di danno piuttosto che di utile all'interesse generale del servizio sanitario di cui ci occupiamo, in guisa che preferirei non farsi alcuna legge, anzichè votarla come si propone.

Se la Camera crede necessario venire a questo esame mi permetterà di parlare, in caso diverso non avrei motivo per oppormi alla chiusura della discussione.

MASSARI G. Domando la parola in favore della chiusura.

PRESIDENTE. Parli.

MASSARI G. L'onorevole Cancellieri ha fatto osservare alla Camera che non era esaurita la discussione, essendosi soltanto parlato sulla questione generale; a me pare all'incontro che si è precisamente parlato anche della questione particolare racchiusa nell'articolo 1, ed in conseguenza lo stesso argomento addotto dall'onorevole Cancellieri è validissimo contro il suo assunto, e giova a persuadere la Camera in favore di quella chiusura che io istantemente la prego a voler deliberare.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura della discussione sull'articolo 1.

(Fatta prova e controprova, è adottata.)

Domando all'onorevole Comin se mantiene sempre il suo emendamento.

COMIN. Sebbene io sia persuasissimo che non avrà buona fortuna, lo mantengo egualmente.

PRESIDENTE. L'avverto che vi è una proposta dei deputati Zuradelli e Sartoretti come aggiunta all'articolo 3, la quale contiene un concetto identico al suo.

COMIN. La pregherei di leggerla.

PRESIDENTE. « In mancanza della moglie e figli dei medici e dei chirurghi, di cui sopra, i loro genitori avranno diritto ad una pensione vitalizia di lire 300 per ciascuno, ove non sieno provveduti di altri mezzi di sussistenza. »

COMIN. Sta bene.

PIROLI. Chiedo di parlare.

Voci. La discussione è chiusa!

PIROLI. Essendo stata chiusa la discussione, mi limito a proporre che, invece dell'articolo della Commissione, sia posto ai voti come emendamento l'articolo 1 della legge quale è stato votato dal Senato.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'articolo 1 del progetto del Senato:

« Sarà applicata la legge 14 aprile 1864, n° 1731, alle vedove ed alla prole dei medici e dei chirurghi non impiegati dello Stato, che, inviati dal Governo in località ove infierisse il *cholera morbus*, fossero morti per l'assistenza prestata ai colerosi. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 2. La pensione delle vedove sarà di annue lire 400, la quale dovrà aumentarsi fino a lire 600, se il defunto ha lasciato uno o due figli minorenni; fino a lire 800, se ne ha lasciati tre o quattro; e fino a lire 1000 e non più oltre, se il numero dei figli è maggiore di quattro. »

(È approvato.)

« Art. 3. Nel caso che mancasse o cessasse nella vedova il diritto alla pensione, i figli minorenni avranno diritto alla pensione che spetterebbe alla vedova, con

più gli aumenti proporzionali secondo il numero di essi nella misura stabilita di sopra. »

(È approvato.)

Ora viene l'aggiunta dei deputati Zuradelli e Sartoretti che corrisponde al concetto già espresso dal deputato Comin, la quale è in questo senso :

« In mancanza della moglie e dei figli dei medici e dei chirurghi di cui sopra, i loro genitori avranno diritto ad una pensione vitalizia di lire 300 per ciascuno ove non sienò provveduti d'altri mezzi di sussistenza. »

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

CAMBRAV-DIGNY, ministro per le finanze. Io non posso a meno di ricordare l'osservazione che brevemente ho fatto poco fa intorno a questo argomento. Questa disposizione sconvolge completamente il sistema della legge sulle pensioni. Ora io vorrei sapere per qual ragione si dovrà dare la pensione agli ascendenti del medico morto per colera...

ZURADELLI. Domando la parola.

CAMBRAV-DIGNY, ministro per le finanze... e non si darà agli ascendenti in tutti gli altri casi nei quali lo Stato crede dovere assistere la famiglia di coloro che muoiono in servizio del paese.

Prego la Camera di considerare che, ammesso questo principio, saremmo condotti a estenderlo a tutti i casi previsti dalla legge sulle pensioni.

ZURADELLI. Io credeva naturale quest'aggiunta trattandosi di un caso straordinarissimo, quale è quello di una malattia che distrugge tanta gente; credevo che da ciò potesse avere vantaggio anche la scienza, poichè io addurrò un caso solo, che avrà avuto però riscontro in molti altri. Un distintissimo medico richiesto di andare a curare i colerosi, dal concorso del quale forse la scienza ne avrebbe avvantaggiato, disse: io anderei; ma se muoio, i miei genitori come vivranno? Qui non si tratta di applicare la regola ordinaria delle pensioni; ripeto che è un caso straordinario. Noi dunque non dobbiamo trascurare tutti quei mezzi che possono condurre almeno ad attenuare questo flagello.

Io non so immaginare la famiglia, della quale si è parlato finora, senza comprendere nella famiglia anche i genitori. L'affezione del marito verso la moglie e del padre verso i figli, io non la credo più intensa di quella dei figli verso i genitori.

SARTORETTI. Io aveva preveduta la obiezione posta innanzi dall'onorevole ministro delle finanze, quando, invitato dall'onorevole Zuradelli, sottoscrissi all'emendamento da lui proposto; ma mi pareva che appunto fosse ragionevolissimo che questa legge, tutta speciale, contenesse una speciale disposizione, la quale deviasse dalla legge ordinaria delle pensioni.

Noi dobbiamo tenerci ben presente all'animo che il diritto alla pensione si acquista colla diuturnità dei servizi prestati allo Stato; ma qui invece si acquista non dall'individuo, il quale naturalmente non può

fruirne, ma dalla famiglia di colui che muore prestando il servizio. Ora, o si verificherà il caso che il medico sia già di un'età avanzata, ed allora verosimilmente avrà moglie e figli, oppure il medico sarà giovane, e probabilmente non avrà nè moglie nè discendenti, ed in tal caso non mi pare giusto che si trovino defraudati di assistenza i genitori che egli lascierebbe superstiti. E si osservi bene che la proposta sarebbe alternativa, inquantochè i genitori non sarebbero sussidiati, se non quando mancassero moglie e figli.

CADORNA, ministro per l'interno. Io comprendo benissimo che, quando si trattasse di fare una legge sulle pensioni, si potrebbe accampare anche il sistema di accordare la pensione non solo alle vedove ed alla prole, ma anche agli ascendenti di coloro che siano morti in servizio dello Stato. Sarebbe allora una questione disputabile. Ma quando vi è una legge la quale non dà mai la pensione agli ascendenti, io domando per quale motivo dovremmo in un solo caso scostarci da questo sistema adottato dalla legge generale. Forsechè il soldato il quale cade in battaglia per una palla nemica può esser tenuto da meno di un medico il quale lotta contro un male e vi lascia la vita? Forse che un carabinieri, od un agente di pubblica sicurezza che nell'esercizio delle sue funzioni muore di un colpo di stile non è paragonabile al caso di cui si tratta?

Ma v'ha di più, poichè questi, ai di cui ascendenti la legge non accorda pensione, essendo impiegati dello Stato, durante la loro vita e durante il loro servizio hanno sempre subito la ritenuta sui loro stipendi, della quale la pensione non è, almeno in parte, che il compenso ed il corrispettivo.

Or bene, secondo il sistema che combatto, accadrebbe appunto che cotesti, che avrebbero evidentemente un diritto maggiore, sarebbero, invece, posti in una condizione deteriore. E dappoichè eguale sarebbe il pericolo corso ed il danno patito in servizio dello Stato, come potrebbesi legittimamente negare ai medesimi un diritto che si concedesse ai medici ed ai loro ascendenti?

Credetelo, o signori, che a me pure sarebbe assai caro il seguire l'impulso dell'animo mio, che mi spinge verso il sistema, che a mio malgrado son costretto di combattere. Ma sento il dovere che ho verso lo Stato, massime nelle presenti circostanze; questo mi trattiene; chè il dovere e la ragione debbono spesso far tacere il sentimento.

PRESIDENTE. Coloro che intendono approvare l'aggiunta proposta all'articolo 3 dai deputati Sartoretti e Zuradelli, di cui ho data lettura, sono pregati di alzarsi.

(Non è approvata.)

« Art. 4. Il Governo determinerà con decreto reale le norme per constatare la verificaione del fatto di cui all'articolo 1. »

(È approvato.)

« Art. 5. La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1867. »

COMIN. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

COMIN. Ho domandato la parola solamente per fare una osservazione, senza alcuna speranza che essa abbia l'effetto di provocare un'approvazione della Camera; compio il mio dovere, nulla più.

Faccio dunque osservare che questa legge va ad avere il suo effetto dal 1° gennaio 1867. Avviene quindi che, in una stessa epidemia, la quale è cominciata col 1865 ed è continuata a tutto il 1867, una parte dei medici che sono morti avrà la pensione e un'altra parte no.

Coloro che sono morti dopo il 1° gennaio 1867 l'avranno, coloro invece che sono morti prima non l'avranno. Io aveva già proposto un emendamento, perchè la legge dovesse aver vigore dal 1° gennaio 1865, ma siccome vedo che la Camera non è affatto nella disposizione di accettarlo, non lo propongo.

PRESIDENTE. Non essendovi proposta alcuna, metto ai voti l'articolo 5.

(È approvato.)

La legge sarà votata domani all'aprirsi della tornata.

La seduta è levata alle ore 4 50.

Ordini del giorno per le tornate di domani:

Alle ore 10 antimeridiane.

Discussione dei progetti di legge:

- 1° Unificazione del debito pubblico del Monte veneto;
- 2° Estensione alle provincie venete e mantovana della legge sul dazio di consumo;
- 3° Cessione al municipio di San Leucio di quell'opificio serico;
- 4° Estensione alle ferrovie venete delle tasse vigenti sopra le altre ferrovie del regno;
- 5° Cessazione del pagamento dei sussidi alle sopresse corporazioni privilegiate di Livorno;
- 6° Convalidazione di un decreto relativo alle tasse scolastiche nella regia Università di Padova.

Al tocco.

1° Seguito della discussione del progetto di legge pel riparto e per la esazione delle contribuzioni dirette.

Discussione dei progetti di legge:

- 2° Scioglimento dei vincoli feudali nelle provincie venete e mantovana;
- 3° Costruzione obbligatoria delle strade comunali;
- 4° Spesa per l'armamento del naviglio corazzato;
- 5° Transazione stipulata colla società costruttrice della ferrovia ligure;
- 6° Ordinamento del servizio semaforico sui litorali;
- 7° Seguito della discussione del progetto di legge per disposizioni relative alla caccia.